

389.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		Proposte di legge:	
PRESIDENTE	22825	(Annunzio)	22825
POCHETTI	22825	(Approvazione in Commissioni)	22849
Disegni di legge:		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	22825, 22842
(Approvazione in Commissioni)	22849	Proposte di legge (Seguito della discussione):	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	22826	TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri: Norme in materia di contratti agrari (3291-3301-3302-3316)	22826
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	22825	PRESIDENTE	22826
Disegno di legge (Seguito della discussione):		CARADONNA	22832, 22847
Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784)	22849	FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	22832, 22839 22841, 22842, 22843, 22845, 22848, 22849
PRESIDENTE	22849	GIANNINI	22849
BIAGIONI, Relatore	22851, 22852, 22853	MICHELI PIETRO	22830, 22834
BRINI	22851, 22852	OLIVI	22843, 22844, 22845
CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	22852	RICCIO PIETRO	22830, 22832, 22834, 22835, 22837 22839, 22840, 22841, 22846, 22848
FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	22853	TASSI	22828, 22832, 22834, 22835, 22836 22839, 22840, 22841, 22842, 22844, 22848
GASTONE	22850, 22853	ZURLO, Relatore	22831, 22838, 22841 22842, 22843, 22845, 22848
MILANI	22853	Interrogazioni (Annunzio)	22853
		Ordine del giorno della seduta di domani	22853

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VENTURINI ed altri: « Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali dell'artigianato » (3905);

PICA ed altri: « Proroga del termine di collocamento a riposo del personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica » (3906);

NICCOLAI GIUSEPPE: « Modifica degli articoli 639 e 733 del codice penale per una più rigorosa protezione degli edifici pubblici e del patrimonio archeologico ed artistico da deturpazioni ed imbrattamenti » (3907);

FERIOLI ed altri: « Riscatto dei periodi di lavoro all'estero e del corso legale di laurea » (3908);

ZOPPI ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (3909).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Interventi a favore delle attività teatrali di prosa » (3904) *(con parere della V e della VIII Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Giustizia):

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio » *(approvato dalla II Commissione del Senato)* (3858) *(con parere della I, della V e della VII Commissione)*.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, il gruppo comunista si oppone all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Risultando l'opposizione dell'onorevole Pochetti appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dello articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 3858 s'intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

**Trasferimento di progetti di legge
dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del secondo comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

VIII Commissione (Istruzione):

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano » *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (2235); « Modificazione dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95 (Museo nazionale della scienza

e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano) » (2449) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista *Il nuovo ci-mento* » *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (2236).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

MERLI ed altri: « Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'arma dei carabinieri, dei corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del corpo nazionale dei vigili del fuoco » (309).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca » (3814).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Studi e ricerche nel settore della pesca marittima » (3815).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

CALVETTI ed altri: « Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia » (437).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo altresì l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la XII Commissione permanente (Industria), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Norme sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (3634).

Data la particolare urgenza del progetto di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la XII Commissione permanente (Industria), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici » (3633).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Truzzi; Tassi ed altri; Bardelli ed altri; Vineis ed altri: Norme in materia di contratti agrari (3291-3301-3302-3316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Truzzi; Tassi ed altri; Bardelli ed altri; Vineis ed altri: Norme in materia di contratti agrari.

Come la Camera ricorda, nella seduta di giovedì 3 luglio scorso è stata esaurita la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato redatto dalla XI Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Le norme che prevedono la proroga legale dei contratti agrari e le relative cause di cessazione non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto.

La durata dei nuovi contratti di affitto a coltivatore diretto e di quelli in corso è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatori diretti singoli o associati hanno la durata minima di anni 18, ferme restando le norme di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Per i contratti in corso, compresi quelli per i quali sia stata convenuta dalle parti una scadenza predeterminata, i 18 anni decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti risolutivi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, non si applicano alle vendite stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge quando sui fondi venduti insistano affittuari coltivatori diretti. Per gli atti stipulati anteriormente a tale data, quando sia dichiarato o concordato che il contratto di affitto ancora in atto cessa di avere vigore, è dovuto all'affittuario l'indennizzo di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel solo caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone e alla normale e razionale coltivazione del fondo. Sono nulle le clausole che prevedono casi di risoluzione contrattuale ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

1. 7. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Sopprimere il primo comma.

1. 8. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Al secondo comma, sopprimere le parole: e di quelli in corso.

1. 15. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Sopprimere il terzo comma.

1. 10. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Al terzo comma, sostituire la cifra: 18, con la cifra: 12.

1. 17. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Al terzo comma, sostituire la cifra: 18 con la cifra: 15.

1. 18. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.**

Al terzo comma, sopprimere le parole da: ferme, alla fine del comma.

1. 9. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Sopprimere il quarto comma.

1. 13. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Per i contratti vigenti la durata stabilita dalla presente legge è calcolata computando i periodi di proroga legale.

1. 11. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.**

Al quarto comma, sostituire le parole: i 18 anni decorrono dalla entrata in vigore della presente legge, con le parole: la durata è calcolata dalla data di stipulazione del contratto.

1. 16. **De Marzio, Tassi, Lo Porto, Valensise, Sponziello.**

Al quarto comma, sostituire le parole: i 18 anni decorrono, con le parole: la durata è calcolata.

1. 19. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.**

Al quarto comma, sostituire le parole: dall'entrata in vigore della presente legge, con le parole: dalla data della stipulazione, non conteggiando i periodi di proroga legale.

1. 12. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

Sopprimere il quinto comma.

1. 14. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.**

Sopprimere il settimo comma.

1. 20. **De Marzio, Tassi, Valensise, Lo Porto, Sponziello.**

TASSI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo elaborato dal Comitato ristretto ha notevolmente modificato il campo che era indicato per il lavoro commessogli, ed ha travisato anche quelli che dovrebbero essere gli indirizzi della nostra politica e della nostra legislazione in materia agricola alla luce delle direttive comunitarie.

Infatti, mentre nella politica comunitaria si tiene soprattutto conto dell'efficienza aziendale, da parte nostra si sta mandando avanti una politica tutt'altro che di efficienza aziendale, ma piuttosto di difesa settoriale. Per dimostrare con quanto zelo ci si sia conformati a questi principi, basta ricordare il fatto che, mentre si doveva soltanto colmare il vuoto legislativo provocato dalla nota sentenza della Corte costituzionale, si sono voluti introdurre nel progetto di legge al nostro esame alcuni argomenti completamente estranei alla materia. Infatti, l'articolo 1 tratta di cose completamente esulanti dall'oggetto che doveva interessarci. Per converso, mentre il proposito originario dell'iniziativa parlamentare era quello di far uscire dal regime di proroga indiscriminata almeno una parte degli affitti agrari a coltivatori diretti, in realtà non si è affatto attuato questo obiettivo, poiché, nel momento in cui si è stabilito finalmente un termine di durata, per quanto lungo (ma non ce ne rammarichiamo, visto che i 18 anni di durata sono stati proposti in Parlamento per la prima volta dal nostro gruppo con la proposta di legge Sponziello del 1972), si è anche stabilito quale *dies a quo* per la durata dei 18 anni il giorno dell'entrata in vigore della legge. Con ciò si ha in sostanza un'ennesima proroga eccezionale per i vecchi contratti. In tal senso è stata mossa obiezione anche nel parere della Commissione giustizia, la quale nel suo elaborato ha chiaramente indicato come quel periodo di tempo che abbia preceduto l'en-

trata in vigore della legge dovrebbe essere variamente e scalarmente considerato in relazione alla data d'inizio del contratto medesimo. Bisogna tener presente che oggi si stabilisce una durata *iussu legis* di altri 18 anni per contratti sottoscritti in taluni casi prima del 1936! Nel frattempo sono mutate le condizioni e le situazioni, tuttavia quel proprietario che prima del 1936 sottoscrisse un contratto di 6 anni, si trova oggi — o forse più realisticamente si trovano i suoi eredi — ancora vincolato al contratto allora stipulato.

Ecco perché da parte nostra si vuole profondamente modificare il testo proposto dalla XI Commissione. A nostro parere, questo testo dovrebbe essere esaminato anche sotto il profilo di quelli che sono i dettami della Corte costituzionale. In questo progetto di legge, infatti, si riscontrano parecchie disparità di trattamento, non tenendosi soprattutto conto dei principi costituzionali tesi alla difesa dell'attività imprenditoriale, quale frutto di lavoro innestato nel tessuto sociale, cioè con una funzione di beneficio per tutti e non soltanto di privilegio per il titolare della azienda agricola.

Per condurre una valida politica agricola bisogna ricordare che l'agricoltura è un mezzo determinante per la vita ed il benessere dell'intera nazione, onde non si può mortificare la politica agraria dello Stato impoverendola a difesa unilaterale della categoria degli affittuari, e lo stesso sarebbe a dirsi per quella dei proprietari.

Per tutte queste ragioni, chiediamo la soppressione o la radicale modificazione dei vari commi dell'articolo 1, poiché non li riteniamo rispondenti alla realtà.

D'altro canto, le norme dei primi due commi sono, a nostro parere, perfettamente ultronee, poiché non ha senso dire che « le norme che prevedono la proroga legale dei contratti agrari e le relative cause di cessazione non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto », quando poi ai commi successivi si detta una nuova disciplina per i contratti a coltivatori diretti in gran parte informata a una ennesima proroga forzosamente uniforme.

Vi è, quindi, anche una notevole contraddittorietà tra le norme, ragion per cui, secondo noi, si impone la soppressione del primo, del terzo e del quarto comma. Vi sono poi espressioni veramente contrastanti con il normale lessico legale e giuridico. Si parla, ad esempio, di decorrenza dei 18 anni: si potrà parlare semmai di decorrenza della durata

del contratto; comunque questi sono aspetti che indubbiamente rivestono un'importanza secondaria rispetto alla sostanza normativa di fronte alla quale ci troviamo.

In sostanza, l'articolo 1 è qualcosa di estraneo alla *sedes materiae* di cui trattiamo: riteniamo che debba essere completamente soppresso o riformulato in una normativa nuova, diversa e meglio ponderata; dovrebbe essere considerato in una mutata ottica alla luce di una nuova politica agraria ispirata alle direttive comunitarie.

Questo è dunque, in breve, il significato di un primo gruppo di emendamenti da noi presentati all'articolo 1.

Per quanto riguarda il secondo, la logica è quella della difesa del concetto di proprietà quale è sancito e tutelato dalla nostra Carta costituzionale.

Se è vero che la proprietà non può essere ritenuta apoditticamente il prodotto di un furto, ma è da apprezzarsi, nel caso più ordinario, come il frutto faticoso di un lungo e meritorio risparmio, che a sua volta ha la sua fonte nel lavoro, noi dobbiamo, anche sotto il profilo sociologico, guardarci dall'errore esiziale di considerarla e trattarla con preconcetto di sfavore rispetto agli altri fattori della produzione. Ogni qual volta si tutelano la proprietà e il risparmio, si tutela anche direttamente ed indirettamente il lavoro, in quanto produttore sia della prima, sia del secondo. Ecco perché non si può, onorevole Zurlo, partire a lancia in resta e dire che questa è una legge che ha rilevanza sociale. Essa tutela una categoria ciecamente e senza tenere affatto conto del rilievo sociale. Ora una legge ha rilevanza sociale quando garantisce un beneficio all'intera società nazionale, non quando tutela il privilegio di una categoria in danno di altre le cui benemeritenze non sono inferiori e alle quali si vuole *iussu legis* impedire di condurre esse la azienda, anche lavorando direttamente la terra che è il frutto del loro risparmio e del loro lavoro: questo almeno fino a quando una Carta costituzionale garantisce la proprietà anche nella successione fra persone, sia a titolo particolare, sia a titolo universale, cioè *mortis causa*.

Lasciamo dunque da parte certe grandi ma malposte dichiarazioni di principio e diciamo che questa è una scelta politica che, nel confuso quadro politico di oggi, la democrazia cristiana vuol compiere nel tentativo di recuperare non si sa bene che

cosa; probabilmente si tratta per essa, più che altro, di recuperare la testa e la volontà di procedere all'applicazione effettiva della dottrina sociale cattolica e della nostra Costituzione, che però impone anche la tutela della proprietà soprattutto quando chi la detiene vorrebbe far fruttare il proprio bene con il suo lavoro.

Nel proprietario che vuole lavorare la sua terra si assommano tutte le garanzie costituzionali date sia al risparmio e alla proprietà, sia al lavoro, sia all'impresa. Voi da 30 anni impediti a tutta la categoria dei proprietari di fondi dati in affitto di poter riprendere la propria terra per poterla lavorare direttamente!

Quindi, non si parli di rilevanza sociale. Se si vuole fare una questione di rilevanza sociale, si cerchi di favorire la produzione agricola, anziché favorirne il deterioramento continuo, come avviene ormai da dieci anni a questa parte. Siamo in un periodo di crisi alimentare: eppure in Italia si continuano ad abbattere gli animali perché non risulta più conveniente avere le stalle. Siamo in un periodo di crisi cerealicola: eppure in Italia non è conveniente produrre cereali. Mi si vuole spiegare per quale motivo, dopo trent'anni di provvedimenti in campo agricolo, asseritamente tendenti ad ottenere l'efficienza delle imprese e la tutela del lavoro in agricoltura, si è riusciti a ridurre l'agricoltura del « giardino d'Europa » alle condizioni di « fanalino di coda », definito recentemente addirittura come « il basso ventre molle dell'economia agricola europea »?

Riteniamo non sia assolutamente possibile trattare coloro che hanno dato la terra al fittavolo oltre trent'anni fa, e ancora se ne vedono sottrarre *iussu legis* la disponibilità, alla stessa stregua di coloro che l'hanno data in fitto, ad esempio, lo scorso anno, sapendo già quale forte alterazione del regime contrattuale fosse stata apportata dalla legge De Marzi-Cipolla. Non è possibile imporre *ope legis* qualcosa a qualcuno, senza nemmeno consentirgli una via d'uscita al momento in cui si modifica radicalmente la disciplina del rapporto in cui era entrato con ben altre aspettative. Perciò chiediamo quanto meno che ai fini del computo dei 18 anni (ai quali dovranno aggiungersi i 12 o i 6 della proroga, a seconda che si attuino o meno migliorie) si tenga qualche conto anche del periodo anteriore durante il quale, per le proroghe legali, i proprietari non hanno avuto la

possibilità di rientrare nella legittima disponibilità della loro terra.

Non approviamo questa discriminazione a danno di categorie che sono tra quelle che più potrebbero rendere alla società perché più legate alla produzione agricola, grazie a quell'amore per le proprie cose che ha sempre costituito una delle molle più potenti dell'operosità dell'uomo e del progresso sociale delle nazioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e di quelli in corso.

1. 2. **Riccio Pietro**

Sopprimere il quarto comma.

1. 3. **Riccio Pietro**

Sostituire il settimo comma con il seguente:

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nei casi e secondo le norme delle leggi in vigore.

1. 4. **Riccio Pietro**

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, il contenuto dei primi due emendamenti è sostanzialmente il medesimo: si tende cioè ad escludere dall'applicazione della presente normativa i contratti in corso di esecuzione. Evidentemente, quella proposta dal progetto di legge è una normativa notevolmente innovatrice, che prevede una durata minima del rapporto contrattuale di diciotto anni, normalmente prorogata per altri dodici nel caso di esecuzione di miglioramenti: già di per sé sono contratti, insomma, la cui durata dovrebbe abbracciare la intera vita di un uomo, proiettandosi oltre i limiti nei quali sono possibili previsioni delle condizioni in cui ci si troverà a vivere ed operare, sotto il rispetto economico e politico, al momento della loro scadenza. Da un termine così lungo della durata contrattuale è equo escludere i rapporti già in atto, limitando la portata dell'innovazione a quelli che saranno liberamente posti in essere dalle parti.

In altri termini, se qualcuno riterrà che il proprio fondo debba essere condotto in affitto, dovrà sapere che il rapporto di affitto durerà non meno di diciotto anni.

o più precisamente non meno di 30 anni, e si regolerà come crede. Ma bisogna sia fatta eccezione per i contratti già esistenti, come abbiamo detto. Infatti i contratti esistenti possono essere stati stipulati tenendo conto di condizioni particolari e ben diverse; può darsi il caso di persone le quali abbiano inteso, per evitare la perdita dei prodotti del fondo ovvero l'inutilizzazione del fondo stesso, operare la concessione in affitto per un periodo limitato. Abbiamo visto come, addirittura, questo argomento sia stato recepito (senza alcuna demagogia invertita, secondo l'espressione dell'onorevole Ciaffi) dalle ipotesi di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 592, che prevede appunto la cessazione del rapporto nel caso dell'orfano che raggiunga la maggiore età, ovvero nel caso dell'emigrato che faccia rientro e, già coltivatore diretto, intenda riprendere direttamente la conduzione del fondo. Non mi pare che anche questi casi debbano essere esclusi dalla possibilità di risoluzione del rapporto. Bisogna evitare che si abbia una prevalenza, o addirittura una prevaricazione, del diritto dell'affittuario su quello del piccolo proprietario, il quale deve poter gestire la propria azienda e trarre dalla sua attività nell'azienda, direttamente e personalmente prestata con la sua attrezzatura, i vantaggi che è lecito ricavare dallo svolgimento di questa attività.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

I contratti di cui al comma precedente già in corso hanno la durata minima di 18 anni decorrenti dalla stipulazione del contratto e comunque non inferiore a 9 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano validi per tali contratti gli accordi di risoluzione predeterminata pattuiti secondo le norme dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

1. 24. **Micheli Pietro.**

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI PIETRO. Signor Presidente, il mio emendamento è nella logica di una riaffermazione del principio della libertà contrattuale. La legge in discussione s'ispira al concetto di abolire il sistema della

proroga legale e introduce il sistema della durata contrattuale, stabilendo il principio che la validità temporale del contratto di fitto agrario è di 18 anni. Essa stabilisce poi che anche i contratti in corso dovrebbero durare 18 anni contando dall'entrata in vigore della legge. Mi sembra che la logica del provvedimento sarebbe invece di uniformare a 18 anni la durata minima effettiva di tutti i rapporti d'affittanza, vecchi e nuovi, tenendo conto dunque del loro inizio. Per i contratti in corso si deve trovare un contemperamento, come proposto nell'emendamento, nel senso di salvaguardare come data d'inizio il punto di partenza del contratto e come data finale i 18 anni dalla stipulazione. Solo nell'ipotesi che più della metà di questi 18 anni siano ormai trascorsi al momento dell'entrata in vigore della legge sarebbe bene assicurare comunque una durata minima ulteriore di 9 anni.

Mi sembra che l'emendamento costituisca un correttivo giusto, adeguato e logico nel ripristino della libertà contrattuale che è nello spirito della riforma.

Altro punto contenuto nel mio emendamento è relativo alla necessità di salvaguardare gli effetti dei patti di risoluzione già definiti o definibili. Dalla lettura del testo proposto dalla Commissione sembra invece che tutti gli eventuali accordi in tal senso, intervenuti anche conformemente alla logica e nella rigorosa aderenza all'articolo 23 della legge n. 11 del 1971, dovrebbero essere superati dalla norma attuale. Ora non mi sembra logico che queste libere pattuizioni, quando abbiano già stabilito con tutte le dovute cautele la liberazione anticipata consensuale del fondo, debbano essere ad un certo punto messe nel nulla da un fatto successivo.

Pertanto raccomando all'attenzione della Camera questi due aspetti: una normativa transitoria per la durata dei contratti in corso e la salvaguardia dei patti di risoluzione già intervenuti e legalizzati nella forma dovuta secondo la legge n. 11 del 1971.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è ridotto della metà.

1. 21.

La Commissione.

Al quarto comma, dopo la parola: pre-determinata, aggiungere le parole: e quelli finora soggetti a proroga.

1. 5.

La Commissione.

Al quinto comma, sostituire le parole: l'indennizzo di cui all'articolo 3 della presente legge, con le parole: per la perdita dell'avviamento produttivo, anche in riferimento ai principi dell'articolo 36 della Costituzione, un equo indennizzo, il cui ammontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie. In ogni caso l'indennizzo non può essere inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile dell'azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile medio delle ultime cinque annate agrarie.

1. 22.

La Commissione.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Qualora tra le parti intervenga un accordo per la cessazione del contratto, spetta in ogni caso all'affittuario l'indennizzo di cui al precedente quinto comma.

1. 23.

La Commissione.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Agli effetti della presente legge è coltivatore diretto l'affittuario che coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo, dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

1. 25.

La Commissione.

L'onorevole Zurlo ha facoltà di svolgerli, esprimendo anche il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

ZURLO, Relatore. Signor Presidente, insistiamo sugli emendamenti della Commissione. In quanto agli altri, il « Comitato dei 9 » ha esaminato gli emendamenti illustrati dagli onorevoli Tassi e Pietro Riccio ed ha deciso di esprimere parere contrario, in

quanto essi contraddicono i fini essenziali che il provvedimento si propone, la cui notevole rilevanza sociale è largamente riconosciuta tendendo a garantire all'affittuario coltivatore diretto sufficiente stabilità sul fondo che conduce.

Parere contrario anche all'emendamento Micheli Pietro 1. 24.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione ed è contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene i suoi emendamenti 1. 7 e 1. 8 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 7.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 8.

(*E respinto*).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione unitamente all'identico emendamento De Marzio 1. 15.

(*Sono respinti*).

Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 1. 10, 1. 17, 1. 18 e 1. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 10.

(*E respinto*).

CARADONNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 1. 17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza fondamentale che riveste il disegno di legge al nostro esame concerne non solo l'agricoltura del nostro paese, ma anche i principi generali dello Stato di diritto che dovrebbero presiedere al nostro modo di legiferare; tale importanza ha riferimenti, altresì, ad impegni di carattere internazionale, quali l'adesione alla dichiarazione dei diritti dell'uomo. I detti principi generali di diritto internazionale, recepiti — o che dovrebbero esserlo — nel modo di legiferare interno del nostro paese, impongono il rispetto della proprietà privata e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Se è vero che la Comunità economica europea ha consigliato un periodo congruamente lungo di affittanza, per consentire al produttore-imprenditore che affitta determinati terreni di poter svolgere la sua attività in funzione della maggiore produttività possibile, è anche vero che tutto questo non ha nulla che vedere con il progetto di legge che stiamo attualmente discutendo, il quale è contro tutti i principi che presiedono alle iniziative economiche dei vari paesi europei. Questa normativa, infatti, non è volta a favorire la produttività agricola, considerando che si cala in una realtà, quella italiana, di contratti bloccati da oltre trent'anni, cioè dal 1947, al tempo in cui sui fitti agrari si intervenne con misure legislative d'emergenza per ragioni attinenti alle conseguenze belliche.

Perché proponiamo una diminuzione del termine di diciotto anni previsto nel disegno di legge per la proroga dell'affittanza? Intanto, perché la realtà italiana, sul piano contrattuale, è quella che è; in definitiva si consolida un sistema di fitti che è superato dalle nuove tecniche agrarie, fatto com'è di rapporti instaurati in epoche in cui l'economia agricola era completamente diversa da quella di oggi. E, quindi, in funzione della produttività della terra che noi affermiamo che non è possibile, *sic et simpliciter*, prorogare (perché questa è in realtà una legge di proroga, che oltre tutto ricorre al solito sistema della retroattività) lo stato di cose cui mi sono riferito.

E poi inammissibile questo persistente sistema di sfornare leggi retroattive. Prendiamo questo caso, infatti: gli interessati hanno stipulato, a suo tempo, dei contratti sulla base della legge allora esistente; a que-

sto punto, per legge del Parlamento italiano, si trovano ad essere regolati da altri tipi di contratto. Retroattivamente, dunque, procediamo a congelare la dinamica di contratti fatti in periodi antichi — tre-quattro generazioni fa addirittura — ai discendenti di coloro che li hanno stipulati. Il che crea notevoli iniquità. Se tre o quattro generazioni di proprietari si sono tramandate la terra pagando le imposte di successione, ciò hanno evidentemente fatto aspirando a conservare la proprietà per poterne godere i frutti. E perciò evidente che anche dal punto di vista fiscale si pongano gli eredi legittimi in condizioni deteriori, il che è contro la Costituzione, contro i principi generali del diritto e contro ogni norma di equità. Insomma, in Italia abbiamo chi deve pagare le tasse ed è punito, e chi invece non deve pagarle e per di più usufruisce di copiosi benefici.

Ma vi è anche un altro problema, quello cioè della possibilità (e su questo argomento ritorneremo in seguito) di favorire l'estendersi in Italia di aziende agricole che abbiano un minimo di razionalità. Ma, onorevole presidente della Commissione agricoltura, onorevoli rappresentanti del « Comitato dei 9 », onorevole sottosegretario, onorevole relatore, vi rendete conto che ci ostiniamo a tenere ancora in piedi dei contratti che risalgono al giorno in cui i campi si lavoravano ancora con la zappetta, che hanno per oggetto dei campi dell'estensione di mezzo ettaro, di un terzo di ettaro e anche meno? Vi rendete conto che campi di siffatte dimensioni non possono essere lavorati da un coltivatore diretto perché non possono fornire il sostentamento ad una famiglia? S'fido chiunque a dimostrarmi che su un terreno seminativo di un terzo di ettaro possa vivere la famiglia di un coltivatore diretto.

E, d'altra parte, è vero o no che, a proposito del credito agrario, avete emanato delle disposizioni in base alle quali il credito agrario non viene concesso — a meno che non si tratti di colture altamente specializzate — ad aziende tenute da coltivatori diretti la cui estensione sia inferiore ad un ettaro e mezzo? Dunque, dov'è la coerenza? Se si nega il credito sotto l'ettaro e mezzo è perché — anche se in Italia manca una legge che stabilisca la misura della minima unità colturale — si ritiene, dal punto di vista economico, non giusto e non utile incrementare mediante il credito agevolato

una proprietà che è soltanto un antieconomico fazzoletto di terreno.

Con questa legge, invece, otteniamo precisamente di convalidare una condizione di fatto che non è produttiva o è produttiva soltanto in modo sussidiario, perché al massimo il pezzetto di terreno consente soltanto il piccolo orticello autosufficiente per la famiglia, ma non ha la capacità e la possibilità di produrre per il mercato, come invece vogliono le direttive comunitarie. Manca ivi, in sostanza, la possibilità di produrre in maniera tale da rendere razionale l'attività della nostra agricoltura.

Senza considerare il fatto, poi, che, come è stato già giustamente rilevato dall'onorevole Tassi, in questo modo impediamo che energie nuove affluiscano all'agricoltura. E lo impediamo con una legge che sa di corporativismo medievale, che richiama alla nostra mente il ricordo del buon Dante, il quale dovette iscriversi alla corporazione degli speziali per aver la possibilità di contare qualcosa a Firenze. Se il proprietario di un terreno spezzettato in tanti piccoli appezzamenti affittati vuole mettersi a fare l'agricoltore, non può farlo: vi sembra giusto? Se l'erede, che ha pagato la tassa di successione, che ha studiato economia agraria e ha conseguito la laurea in scienze agrarie proprio per prepararsi a dirigere o coltivare il fondo di sua proprietà, intenda porre a frutto i suoi sforzi, non può farlo. Ora, io non so di quale produttività sociale si parli e come abbiate il coraggio morale di appigliarvi a giustificazioni assurde. La verità è che voi elaborate leggi demagogiche, all'insegna di un populismo mai come in questo caso di facciata, che nasconde una vergognosa espropriazione. Queste sono leggi punitive, che conducono al disastro l'economia italiana!

Il capitale fugge dalla terra. Si ha un bel parlare di credito agevolato, quando poi, ostacolando l'afflusso sulla terra di energie qualificate e rinnovate, impediamo che vi siano aziende agricole produttive e stabiliamo un sistema medievale contrario ai principi della libertà e del progresso che presiedono all'economia dell'Europa libera, di quell'Europa che noi calpestiamo ogni giorno con leggi di carattere eversivo e antisociale come questa al nostro esame. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 17.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 18.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 19.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 21 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 1. 3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 1. 13 e 1. 11, dei quali ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 13, unitamente all'identico emendamento Riccio Pietro 1. 3.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 11.

(*È respinto*).

Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 1. 24, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICHELI PIETRO. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI PIETRO. Onorevoli colleghi, il modo così immotivato con cui il relatore e il Governo hanno declinato il mio emendamento mi dà licenza di uno sfogo pubblico in aula. Avevo presentato con questo emendamento una proposta che rientrava anche nella logica del parere della Commissione giustizia. L'emendamento, salvaguardando la logica del provvedimento, si faceva carico dell'esigenza di tenere conto che esiste una fascia di contratti bisognevoli di una disciplina specifica di carattere transitorio, trattandosi di rapporti precostituiti e già fissati.

Il relatore e il Governo, assai stranamente, hanno dichiarato il loro parere contrario senza curarsi di fornire la benché minima motivazione. In queste condizioni io insisto per la votazione, dichiarando che, ovviamente, darò il mio voto favorevole e facendo presente che questa è una dichiarazione a titolo personale, con la quale non ritengo però di violare la disciplina di gruppo, poiché, come il mio gruppo si riconosce nella linea del provvedimento, così anch'io mi mantengo pienamente aderente ad essa con questo emendamento.

TASSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Micheli Pietro 1. 24.

(*È respinto*).

Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 1. 16, 1. 19 e 1. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 16.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 19.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1.12.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 1. 14, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 22 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento della Commissione 1. 23, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 1. 20, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 25 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« La lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e la lettera b) del medesimo articolo 1, quale risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, sono sostituite dalle seguenti:

” a) se il concedente, che sia in atto coltivatore diretto e ne abbia la piena capacità lavorativa, dichiara di voler coltivare

direttamente il fondo condotto a mezzadria o a colonia e se la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiara di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia in atto coltivatore diretto, la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata, o da un figlio laureato o diplomato in agraria, che si impegni a coltivare direttamente il fondo, per un periodo non inferiore ad anni cinque, con il lavoro proprio e della sua famiglia sempreché la capacità lavorativa sia all'uopo proporzionata;

b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del rapporto di mezzadria e colonia, in quanto siano eccedenti i poteri che la legislazione attribuisce al mezzadro e al colono e sia dimostrato che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni colturali che saranno richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasformato.

L'assessore regionale competente, su istanza del concedente, sentite le parti, accerta entro 40 giorni le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma, fissando il termine entro il quale debbono essere compiute le opere di trasformazione.

Entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell'assessore le parti possono ricorrere al consiglio regionale. Le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo.

Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la cessazione della proroga non ottemperi agli impegni assunti, il mezzadro o colono ha diritto di ottenere o l'immediato rientro nel fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subito, oppure la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo articolo 3 ” ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

2. 4. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

La norma prevista dall'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, come risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, è sostituita dalla seguente:

« b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile — tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione di mano d'opera — dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione e la somma dell'indennizzo, che non può essere superiore, comunque, a tre annualità di fitto, secondo i criteri e le forme previste dalla legge 11 febbraio 1970, n. 11, e successive modifiche. Sui ricorsi decide il ministro dell'agricoltura e delle foreste, salva l'azione giudiziaria ».

2. 3. **Tassi, Lo Porto, De Marzio, Valensise, Sponziello.**

Alla lettera a), dopo le parole: a colonia, aggiungere le parole: o in affitto.

2. 6. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

TASSI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 2 rappresenta o dovrebbe rappresentare il punto centrale del provvedimento in esame, poiché qui si affronta il discorso legato alla nota sentenza della Corte costituzionale. Sfortunatamente la formulazione adottata a conclusione del dibattito in Commissione, con la sola opposizione del MSI-destra nazionale, è tale che non ci permette assolutamente di poter vedere in essa la soluzione del problema, in quanto non vi si dà una risposta in armonia con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale.

Certo, si è fatto qualcosa: si è cercato di dare del fumo negli occhi. Si è cercato di far credere che, in certo modo, qualche diritto dei titolari della proprietà dei fondi viene salvaguardato, alla luce di quello che dovrebbe essere il superiore interesse della produzione agricola, vista in funzione so-

ciale. Per altro, la pratica attuazione di questa norma dimostrerà che costituiranno solo rarissime eccezioni i casi nei quali al proprietario sarà possibile tornare nella disponibilità della sua terra. Si consideri che, mentre da una parte il coltivatore — affittuario, mezzadro o colono o erede dei medesimi — non deve in alcun modo dimostrare la sua capacità di dirigere l'azienda agricola, giacché tale capacità gli viene presunta *ope legis*, dall'altro lato al figlio del proprietario si chiede la laurea o il diploma! Ed inoltre, come accade ogni volta che si procede con eccessiva fretta, si usa un'espressione — parlando di « diploma in agraria » — che non ha significato in termini puri e semplici di ordinamento della pubblica istruzione nel nostro paese, dimenticando ad esempio che il titolo di studio che rilasciano gli istituti tecnici professionali è cosa diversa dal diploma in agraria, che è rilasciato invece solo dagli istituti tecnici agrari. Si dimostra così persino scarsa cognizione della nostra struttura scolastica.

Ora, noi abbiamo dato al problema una risposta diversa, che è stata esplicitata nella nostra proposta di legge n. 3301, abbinata al testo in discussione. Si tratta di una risposta che rispetta e si ispira al principio di dare a Cesare quel che è di Cesare, e in questo caso al proprietario e all'affittuario quel che è del proprietario e dell'affittuario, o mezzadro o colono.

Innanzitutto bisogna tener presente che, nella formulazione del Comitato ristretto e della Commissione, l'articolo 2 prevede solo il caso del mezzadro e del colono, mentre bisogna riferirsi al concedente da una parte e all'affittuario, al mezzadro e al colono dall'altra.

E non si venga a dire, colleghi della democrazia cristiana e della maggioranza, che questa legge per le affittanze attua il passaggio dallo stillicidio di proroghe alla fissazione definitiva della validità per un lungo periodo! Si tratta in effetti di una ulteriore proroga, di altri diciott'anni più dodici, o quanto meno diciott'anni più sei: quindi, come minimo, di altri ventiquattro anni; è quindi una proroga per un'altra generazione, quanto meno, cominciando a contare dall'entrata in vigore della legge.

Voi cercate quindi di eludere il vero significato della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato non essere legittimo togliere al proprietario che voglia fare delle importanti trasformazioni la pos-

sibilità di riprendersi la terra, che pure è ancora di sua proprietà, vivaddio!

Ecco perché noi riteniamo che la formulazione di questo articolo debba essere diversa, debba prevedere i casi del concedente ad affittuario, mezzadro e colono, e non soltanto a questi ultimi due, perché è soltanto ipocrisia pretendere di ritenere che il caso dell'affittuario sia diverso essendo per esso stabilita una durata contrattuale definitiva e non una proroga pura e semplice. Dobbiamo riconoscere, se vogliamo andare oltre il formalismo delle parole, oltre quel vuoto nominalismo al quale ormai siete troppo abituati che nella sostanza e nella realtà della nostra agricoltura le tre situazioni non sono diverse.

Sono questi i motivi per i quali chiediamo con gli emendamenti 2. 4 e 2. 3 che l'articolo 2 proposto dalla Commissione sia soppresso e sostituito con l'articolo unico della nostra proposta di legge.

Vorrei pregare l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo di dare una compiuta risposta alle considerazioni che ho fatto, e soprattutto di pronunciarsi in maniera esplicita sui nostri emendamenti, altrimenti saremo costretti a spiegare con più ampiezza alla Camera quali sono i motivi per i quali votiamo a favore di essi, con una perdita di tempo certamente superiore a quello che si impiegherebbe se il relatore e il sottosegretario si degnassero di spiegare quali considerazioni li spingono alla monotona serie di *niet* ai nostri emendamenti. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo col seguente:

Il contratto in corso di esecuzione con coltivatore diretto può essere fatto cessare col termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale ne sia stata fatta richiesta:

a) se il concedente che sia o sia stato coltivatore diretto e ne abbia la capacità lavorativa dichiara di voler coltivare direttamente il fondo. La stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiara di voler far coltivare il fondo da un discendente la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata o da un parente in terzo grado laureato o diplomato in agraria che si impegni a coltivare direttamente il fondo;

b) se il concedente voglia compiere sul fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto ed il cui piano sia stato dichiarato attuabile e utile dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui debbono essere compiute le opere di trasformazione.

Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la risoluzione del contratto non ottemperi agli impegni assunti, l'affittuario, il mezzadro o il colono ha diritto di ottenere o l'immediato rientro nel fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subito oppure la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo articolo 3.

2. 2.

Riccio Pietro

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, anche per quanto riguarda questo emendamento mi pare si debba tener presente che il Parlamento si trova a legiferare a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale, che nella sentenza n. 107 del 5 aprile 1974 ha dichiarato in contrasto con la Costituzione la normativa allora in vigore. La Corte ha dichiarato che per stabilire equi rapporti sociali non basta com'è ovvio assicurare la tutela di una sola delle due parti, anche se si tratti di quella contrattualmente più debole; occorre invece un equo temperamento degli interessi di entrambe, il che non può dirsi si verifichi quando al proprietario concedente — non appartenente alla categoria dei coltivatori diretti — è preclusa l'unica possibilità prima concessagli di rientrare in possesso del fondo: quella che ricorre quando egli ne faccia richiesta al fine di apportare al fondo trasformazioni radicali secondo piani approvati, impiegando capitali spesso cospicui e con l'obbligo di procedere ai relativi lavori entro termini prestabiliti.

L'attuale formulazione dell'articolo 2 non risponde al dettato della Corte. Addirittura vi si chiede che, per rientrare in possesso del fondo, il proprietario sia in atto coltivatore diretto; l'emendamento da noi proposto precisa, invece, che può rientrare nel possesso anche chi sia stato coltivatore diretto pur se in quel momento non ne eserciti l'attività per ragioni contingenti, come una malattia; oppure possa rientrarvi quel discendente o

parente che, abbia acquisito la capacità lavorativa necessaria, con gli studi o diventando adulto.

Nel testo della Commissione si stabilisce che il concedente possa rientrare nel godimento della proprietà solo qualora « sia in atto coltivatore diretto e ne abbia la piena capacità lavorativa ». La novità è nell'aggettivo « piena ». Non si capisce bene se con questa espressione si intenda ancora fare riferimento — secondo quanto stabilito con l'emendamento 1. 25 approvato poco fa — a coloro che sono in grado, calcolando anche il lavoro dei familiari e le attrezzature, di lavorare almeno un terzo del fondo, o se invece si intendano configurare condizioni più rigide a carico del concedente. Al fine di evitare interpretazioni dubbie o, peggio, sfavorevoli ai coltivatori diretti ai quali l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto il diritto di rientrare nel godimento del fondo, chiedo alla Camera di voler approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

La lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e la lettera b) del medesimo articolo 1, quale risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, sono sostituite dalle seguenti:

« a) se il concedente, che sia in atto coltivatore diretto e ne abbia la piena capacità lavorativa, dichiara di voler coltivare direttamente il fondo condotto a mezzadria o a colonia e se la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiara di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia in atto coltivatore diretto, la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata, o da un figlio laureato o diplomato in agraria, che s'impegni a coltivare direttamente il fondo, per un periodo non inferiore ad anni cinque, con il lavoro proprio e della sua famiglia sempreché la capacità lavorativa sia all'uopo proporzionata;

b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del rapporto di mezzadria e colonia, in quanto siano eccedenti i poteri che la legi-

slazione attribuisce al mezzadro e al colono e sia dimostrato che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni colturali che saranno richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasformato. L'assessore regionale competente, su istanza del concedente, sentite le parti, accerta entro 40 giorni le condizioni di cui alla presente lettera b), fissando il termine entro il quale debbono essere compiute le opere di trasformazione. Entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell'assessore le parti possono ricorrere al presidente della giunta regionale. Le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo ».

2. 5.

La Commissione.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la cessazione della proroga non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del precedente articolo 2, il mezzadro o colono ha diritto di ottenere o l'immediato rientro nel fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subito oppure la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo articolo 3.

2. 01.

La Commissione.

L'onorevole Zurlo ha facoltà di svolgere questo emendamento e questo articolo aggiuntivo presentati dalla Commissione. Contemporaneamente vorrà anche esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti all'articolo 2.

ZURLO, Relatore. La Commissione insiste sul proprio emendamento e sul proprio articolo aggiuntivo, signor Presidente.

Vorrei ricordare all'onorevole Tassi che il rappresentante del Movimento sociale italiano-destra nazionale in seno al « Comitato dei nove » aveva rinunciato ad insistere sugli emendamenti presentati dal suo gruppo, perché si era reso conto che la loro accettazione avrebbe comportato la negazione degli obiettivi che questo provvedimento si propone.

Non credo, pertanto, che si possa riaprire la discussione su questi emendamenti, visto che in definitiva il « Comitato dei

nove » è stato unanime nell'approvare il testo del provvedimento e gli emendamenti della Commissione, ed ha quindi deciso di respingere tutti gli altri emendamenti, che altererebbero, come ho già detto, la sostanza e gli obiettivi del provvedimento.

Ad ogni modo, per quanto riguarda lo specifico problema dei titoli di studio, nel testo della legge è detto chiaramente che la risoluzione può essere concessa soltanto a chi sia effettivamente tecnico agricolo e possa coltivare direttamente, con il lavoro proprio e quello dei familiari, il fondo.

In definitiva non credo vi sia alcuna possibilità di confusione, e sono quindi contrario a tutti gli emendamenti del Movimento sociale italiano-destra nazionale, così come, per le stesse motivazioni, non accetto l'emendamento Riccio Pietro 2. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta l'emendamento e l'articolo aggiuntivo della Commissione.

È contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 2. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RICCIO PIETRO. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Tassi, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 5 della Commissione, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione di questo emendamento, l'emendamento De Marzio 2. 6 deve intendersi riferito al nuovo testo dell'articolo.

Onorevole Tassi, mantiene questo emendamento di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'articolo 2 resta così approvato nel nuovo testo di cui all'emendamento 2. 5.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 01 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Qualora sia dichiarata o concordata la cessazione della proroga del contratto, per i motivi di cui alla presente legge, o per ogni altro motivo previsto dalle vigenti leggi, ad esclusione di quello di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, è dovuto al mezzadro o colono in ogni caso, per la perdita dell'avviamento produttivo, anche con riferimento ai principi dell'articolo 36 della Costituzione, un equo indennizzo il cui ammontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto della quota di ripartizione dei prodotti ed utili, del reddito del fondo, della durata del rapporto, delle trasformazioni e delle migliorie apportate al fondo dal mezzadro o dal colono e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie.

L'indennizzo di cui al comma precedente non può comunque essere inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile dell'azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile medio delle ultime cinque annate agrarie ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 3. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'indennizzo di cui al comma precedente non può essere inferiore a tre annualità di canone, né superiore a 10.

3. 2. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.**

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. L'indennizzo, dell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame, a buona stima, corrisponde a circa il 60 per cento del valore immobiliare del podere. Quindi, il mezzadro o l'affittuario che sono sul fondo, *ope legis*, da ormai 40 anni — non è un caso eccezionale che abbiano stipulato il contratto nel 1936 — si trovano, dopo 40 anni, ad avere in regalo oltre il 60 per cento del valore della proprietà. Ciò, mentre il proprietario, per avere la disponibilità del terreno, deve impegnarsi ad un piano di trasformazione e di sviluppo del terreno tale che, passato sotto le « forche caudine » degli istituti regionali e degli organi competenti, risulti degno di accettazione.

Praticamente, il proprietario che volesse recuperare la disponibilità della terra attraverso il meccanismo complicato e pesante di questo provvedimento, si troverebbe a dover pagare circa una volta e mezza il suo valore.

Penso che siamo veramente al di fuori della logica, non soltanto costituzionale e giuridica, ma anche morale, e del semplice buon senso: quella logica che dovrebbe animarci nel momento in cui emaniamo una nuova legge. Ritengo che questa disposizione non sarà applicata, perché nessuno in Italia chiederà di applicarla in quanto non vi è alcuna convenienza.

In sostanza, come con la legge De Marzi-Cipolla avete ucciso l'affitto agrario, con quest'altra legge uccidete ogni possibilità, per il proprietario, di operare investimenti produttivi nel fondo, di realizzare trasformazioni; in una parola eliminate dall'agri-

coltura italiana ogni incentivo all'intervento e all'investimento privato.

La parte del becchino non è certamente un bella parte, ma da qualche tempo ad oggi l'avete assunta a rappresentanza sul palcoscenico italiano troppo di frequente. L'agricoltura, più di ogni altro settore, ne ha fatto le spese. Io vi chiedo soltanto di pensare a quali danni hanno portato le nuove normative in questo comparto delicatissimo della nostra economia, che accresce la sua importanza proporzionalmente alla diminuzione delle possibilità di produzione agricola nel resto del mondo.

Sarebbe bene fare un esame di scienza e di coscienza e riorganizzare tutto il settore. Certo, l'atto più utile che potrebbe fare oggi questo Parlamento sarebbe di respingere la legge che gli viene proposta.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

Al coltivatore diretto nei cui confronti sia stato dichiarato cessato il rapporto originario o prorogato per motivo diverso da quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, è dovuto, per la perdita dell'avviamento produttivo, un equo indennizzo il cui ammontare è determinato tenendosi conto dell'entità del canone, della quota di ripartizione dei prodotti ed utili, della durata del rapporto, delle trasformazioni e delle migliorie apportate al fondo.

L'indennizzo di cui al comma precedente non può, comunque, essere inferiore a tre annualità di canone.

3. 1.

Riccio Pietro

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO PIETRO. Mi pare che la disposizione contenuta nell'articolo 3 sia quella che più apertamente dimostri l'incostituzionalità dell'intera legge; con questo articolo vengono chiaramente violati gli articoli 41 e 44 della Costituzione. L'articolo 44 infatti — lo dicevamo in sede di discussione sulle linee generali — stabilisce che viene aiutata — non solo protetta — la piccola e media proprietà terriera, salvo i limiti che vengono imposti per l'equilibrio dei rapporti sociali. La Corte costituzionale, nel determinare il dovere dell'indennizzo per chi,

senza sua colpa, sia costretto a rilasciare il fondo, dice che l'indennizzo, ove le parti non si accordino, sarà ovviamente liquidato dal giudice, il quale nel determinarne l'ammontare terrà conto, prima di tutto, dell'importo del canone. Stranamente, nell'articolo proposto l'importo del canone è completamente dimenticato, e si dice invece che l'indennizzo non viene rapportato all'importo del canone, e cioè a quella entità di denaro che il proprietario continua a percepire sulla base del rapporto esistente con il reddito dominicale riferito al 1939, ma viene determinato con riferimento al prodotto lordo vendibile. Si tratta di una entità ben diversa, per cui mai ci sarà la convenienza di rientrare in possesso del fondo, dopo che lo stesso sia stato magari detenuto dall'affittuario 30 anni in virtù delle leggi di proroga, ed altri 24 in virtù di questa normativa. Rapportando il canone al prodotto lordo vendibile, con riferimento al periodo nel quale l'affittuario abbia avuto il godimento del fondo, si arriverà necessariamente ad una determinazione di indennizzo superiore al valore del fondo. Giustamente, quindi, noi riteniamo di dire che si tratta di una espropriazione senza indennizzo, e cioè di una spoliazione; per questo proponiamo la rettifica con l'emendamento illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

ZURLO, *Relatore*. Signor Presidente, lo articolo 3, censurato dall'onorevole Riccio, si riferisce alla mezzadria ed alla colonia, e non ai contratti di affitto, per cui non può fare alcun riferimento ad un canone che non esiste. Per questa ragione la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Riccio 3. 1, così come è contraria agli emendamenti De Marzio 3. 3 e 3. 2.

TASSI. Il canone di affitto, in base alla legge De Marzi-Cipolla, è dettato automaticamente in base ai dati catastali; il principio può quindi essere applicato.

ZURLO, *Relatore*. Non esistono tabelle per la mezzadria e la colonia. Stiamo dicendo cose diverse.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 3. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 3. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« L'opposizione alla proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria non può essere esercitata quando sia stata autorizzata la esecuzione di innovazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e se sia stato presentato e approvato un piano di sviluppo aziendale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1. De Marzio, Tassi, Valensise, Lo Porto, Sponziello.

L'onorevole De Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Su questo emendamento ritengo di potermi richiamare a quanto è stato da noi detto in sede di discussione sulle linee generali e ribadito oggi nel corso dell'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. La Commissione?

ZURLO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. E il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è anch'esso contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Il conduttore, mezzadro o colono, al quale siano riconosciuti indennizzi o rimborsi al momento del rilascio, ha diritto di ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito. L'eccezione può essere opposta anche al momento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la VI Commissione (Finanze e tesoro), cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

MOLÈ ed altri: « Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 » (3709).

Data la particolare urgenza del progetto di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Salvo quanto stabilito all'articolo 1, comma quinto, la presente legge si applica a tutti i rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 2. De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.

L'onorevole Tassi ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Noi riteniamo che il codice di procedura civile sia qualcosa di organico che esplica i suoi effetti su tutti i rapporti processuali. In verità, attendiamo da trent'anni che il vecchio codice Rocco venga modificato e riformato. Tuttavia, finché esso esplica la sua efficacia, non vediamo per quale motivo si debba trovare un qualche particolare rapporto tra qualsiasi legge che si esamina e tale codice. È per questa ragione che noi non possiamo accettare che gli effetti dei rapporti processuali già compiuti, anche se non si tratta di sentenza passata in giudicato, possano essere modificati da questa legge. Altrimenti daremmo una applicazione anticipata e prodromica alla legge stessa. Quest'ultima, per un presupposto della nostra Costituzione, dispone solamente per il futuro: non ha, cioè, effetto retroattivo. Nel momento in cui andiamo ad interferire nei rapporti già processualizzati, automaticamente andiamo a modificare ciò che era regolato da norme vigenti nel momento in cui è sorto il rapporto processuale.

Finché non ci troveremo di fronte ad una riforma generale, o finché non sarà

accolta la proposta dell'onorevole Vineis che vuole vedere applicate le norme del codice del lavoro anche alle vertenze agrarie, noi saremo contrari ad una norma di questo tipo. Tuttavia, anche in quel caso gli articoli 6 e 7 saranno in aperta contraddizione con le norme del nuovo codice del lavoro. Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che questo articolo 6 debba essere soppresso. Inoltre, se a una norma come questa si aggiungesse anche l'altra proposta dell'onorevole Vineis le cose peggiorerebbero perché si toglierebbe la possibilità al giudice di munire la sentenza definitiva della clausola di provvisoria esecuzione, applicabile in via generale alle decisioni giudiziarie in materia civile.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato, con le seguenti: contratti in corso.

6. 3.

Olivi.

Aggiungere, in fine, le parole: Restano valide le convenzioni di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

6. 4.

Olivi.

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgerli.

OLIVI. Mi sembra che applicare questa legge alle controversie giudiziarie in corso, comporti un premio ai litiganti che hanno fatto uso di espedienti dilatori. La formulazione «contratti in corso» mi sembra più puntuale e pertinente: sarà l'autorità giudiziaria, a stabilire se i rapporti siano validi giuridicamente, e cioè se si tratti effettivamente di contratti in corso, ai quali si applichi la legge.

L'emendamento 6. 4 è perfettamente in linea con lo spirito del progetto di legge; tuttavia si intende puntualizzare il fatto che codesta normativa, nella sua efficacia retroattiva, non giunge ad invalidare le convenzioni che sono state stipulate in virtù dello articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Si tratta delle convenzioni stipulate con tutte le garanzie di ordine sindacale e che, pertanto, sono state inquadrare nell'ottica della citata legge n. 11 del 1971, come le convenzioni riguardanti contratti di affitto che le stesse organizzazioni sindacali han-

no ritenuto poter essere risolte in un determinato modo.

Raccomando pertanto alla Camera l'approvazione di questi due emendamenti.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alle sentenze che pronunciano in materia di rilascio dei fondi non sono applicabili gli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile.

6. 1.

La Commissione.

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

ZURLO, Relatore. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

ZURLO, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento De Marzio 6. 2, nonché all'emendamento Olivi 6. 3. A proposito di quest'ultimo, vorrei precisare che il secondo comma dell'articolo 1, specifica sufficientemente quanto richiesto con detto emendamento. Esso infatti recita: «La durata dei nuovi contratti di affitto a coltivatore diretto e di quelli in corso è regolata dalle norme della presente legge». Viceversa, l'articolo 6 si riferisce esplicitamente alle cause in corso: il discorso è quindi diverso. Ecco perché la Commissione è contraria.

Per quanto riguarda infine l'emendamento Olivi 6. 4, ritengo che esso risulti precluso, per la reiezione dell'emendamento Micheli Pietro 1. 24. Esprimo comunque parere contrario. Insisto infine sull'emendamento della Commissione 6. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Il Governo concorda con il parere espresso dall'onorevole relatore in ordine agli emendamenti De Marzio 6. 2 e Olivi 6. 3 e 6. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione 6. 1, per senso di responsabilità e per un maggiore approfondimento della materia con particolare riferimento agli articoli del codice di procedura civile

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

in esso richiamati, il Governo aveva proposto di richiedere un parere alla Commissione giustizia, in quanto ritiene che con questo emendamento si tende ad introdurre una deroga di notevole rilievo alle norme generali relative alle esecutorietà delle decisioni giudiziarie. Proprio per questo, il Governo in sede di Commissione e in sede di Comitato ristretto ha espresso parere contrario.

Ma, per assecondare le ipotesi di lavoro, che si sono manifestate tra le forze politiche, il Governo su questo emendamento si rimette all'Assemblea, la quale prenderà la responsabilità di un così delicato problema, implicante un'innovazione senza dubbio assai incisiva al vigente codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 6. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Olivi, mantiene il suo emendamento 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

OLIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 1 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Onorevole Olivi, mantiene il suo emendamento 6. 4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

OLIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione modificato secondo lo emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« In tutte le controversie relative all'applicazione della presente legge sono competenti a giudicare le sezioni specializzate agrarie ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo col seguente:

Tutte le controversie relative all'applicazione della presente legge e delle altre leggi o norme in materia di affitto, mezzadria o colonia parziaria, comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Le sezioni specializzate agrarie applicano le norme del libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, modificate dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, in quanto compatibili.

Gli articoli 423 e 431 del codice di procedura civile vanno applicati solo nelle ipotesi di provvedimenti a favore dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro o colono.

7. 1.

Olivi.

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgerlo.

OLIVI. La prima parte del mio emendamento riguarda la puntualizzazione della competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie, allo scopo di cogliere l'occasione del presente provvedimento per definirla in modo completo, così da ricomprendervi non soltanto l'applicazione delle norme di questo disegno di legge, ma anche tutte quelle che riguardano l'affitto, la mezzadria o la colonia parziaria, ed anche l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 590, concernente la prelazione del fittavolo in materia di compravendita di fondi e dell'articolo 7 della legge n. 817, attinente alla prelazione dei confinanti dei fondi.

Debbo ora richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che in questa materia vi sono state anche recentemente delle pronunce della Cassazione completamente disparate e diversificate l'una dall'altra. Così vi è una sentenza della seconda sezione della Corte di cassazione, la n. 760 del 25 feb-

braio 1975, la quale esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di preliezioni, vi è poi una sentenza del 9 aprile 1975, n. 1317, della terza sezione della Cassazione che esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di riscatto degli affittuari. Recentemente poi sono state pronunciate due sentenze dalla già citata sezione della Cassazione, l'una il 21 aprile 1975 (n. 1533), l'altra il 28 aprile 1975 (n. 1662), una delle quali riafferma, mentre l'altra esclude la competenza delle sezioni specializzate in questa materia.

Per porre fine a questo conflitto di giudicati mi pare che l'unico modo sia quello di formulare una norma chiara la quale dica finalmente qual è la competenza delle sezioni specializzate in materia di affitto, di mezzadria e di colonia parziaria. Naturalmente in questa completezza del quadro della competenza delle sezioni specializzate agrarie rientrano anche le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971.

La seconda parte del mio emendamento, viceversa, riguarda il rito che deve essere adottato nelle controversie agrarie davanti alla sezione specializzata. Anche qui abbiamo una disparità di giudicati, una disparità di adozioni di rito, persino nell'ambito della circoscrizione di una unica Corte di appello. Così abbiamo la Corte di appello di Napoli che giudica in un determinato modo, cioè che ritiene applicabile il rito del lavoro alle sezioni specializzate, mentre la Corte di appello di Cagliari afferma il contrario.

Ora debbo sottolineare come nell'ambito di una stessa circoscrizione della Corte di appello vi sono tribunali che adottano il rito del lavoro, vi sono tribunali che disattendono completamente il rito del lavoro e si rifanno al vecchio rito delle sezioni specializzate, e vi sono infine dei tribunali che adottano, diciamo così, un rito misto nel quale vengono sì applicati gli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ma, trattandosi di un organo collegiale, anziché di un giudice monocratico, viene anche delegata ad un magistrato l'istruttoria della causa.

Ora per risolvere — e ritengo che questa sia l'occasione migliore — questo conflitto di giudicati, mi pare che il modo migliore sia quello di dire a chiare lettere che le sezioni specializzate agrarie applicano il libro secondo, titolo quarto, capo primo, del codice di procedura civile, cioè il rito del lavoro come previsto dalla legge n. 533 dell'11 agosto 1973. Poiché nell'ambito di queste norme ve ne sono alcune che, se applicate, potrebbero ri-

solversi a danno del coltivatore diretto, propongo con il mio emendamento — in armonia con quanto abbiamo testè deciso a proposito degli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile — che gli articoli 423 e 431 del codice di procedura civile, concernenti appunto la provvisoria esecuzione della sentenza, non siano applicati quando non si tratti di provvedimenti a favore dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro o colono.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 7?

ZURLO, *Relatore*. L'argomento sollevato dal collega Olivi riveste particolare interesse e importanza. Ritengo però che esso rientri nell'ambito del riordino della materia processuale, e che quindi debba essere più opportunamente esaminato in occasione della riunione congiunta delle Commissioni giustizia e agricoltura per l'esame della proposta di legge Vineis. Esprimo pertanto parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Olivi, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

OLIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

ART. 8-bis.

All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, modificato dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, al secondo comma, dopo le parole: « convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976 » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni ».

8. 01.

Riccio Pietro

ART. 8-ter.

All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'affittuario del fondo, salvo patto contrario, non può far propri i frutti di piante poliennali che per dare i frutti stessi non abbiano bisogno di coltivazione particolare ».

8. 02.

Riccio Pietro

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO PIETRO. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 8. 01, desidero richiamare la sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale. In essa si legge che i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale riferito al 1939 per la determinazione del canone di locazione (che andavano da 12 a 45) sono da considerarsi incostituzionali. Quei coefficienti sono stati modificati con la legge n. 814, del 1973, ma sono stati portati ad una quota molto inferiore a quella che nel 1972 la Corte costituzionale aveva stabilito non poter essere compressa: in altri termini, la Corte costituzionale asseriva che, partendo da quei dati e con un calcolo assai semplice ma indicativo, « applicando il coefficiente di ulteriore svalutazione della lira rispetto al 1960, che è di 1,5365, si ha che ora essi dovrebbero raggiungere il valore di 38 nel minimo e di 105 nel massimo ». Questo, nel 1972. È purtroppo noto a tutti quale sia stata la svalutazione dal 1972 ad oggi: pertanto noi sosteniamo che, se quei coefficienti non erano sopportabili nel 1972, oggi sono assolutamente inaccettabili. Per temperare questo squilibrio, perché cioè si rientri nel-

la costituzionalità, proponiamo che i coefficienti del reddito dominicale del 1939 siano rettificati con le successive modificazioni della legge n. 976.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 8. 02, esso fa riferimento, ad esempio, alla produzione del sughero. Si sa che per detta produzione l'affittuario che ha il godimento del fondo non deve svolgere alcuna attività positiva; deve solo impedire che queste piante, allorché sono in germoglio, siano distrutte dalle capre. Niente altro. Non si vede, pertanto, per quale ragione il reddito relativo alle piante di cui trattasi, che è notevolissimo, debba essere attribuito all'affittuario che corrisponde, invece, il canone non certo rapportato alla produzione ed al reddito delle stesse, ma solo ed esclusivamente alla produzione ed al reddito attinente al suolo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

Le vendite di fondi agricoli sono esenti da imposta INVIM, salvo per i terreni compresi in piani regolatori comunali o di fabbricazione.

8. 03. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

Le norme della presente legge non si applicano ai contratti bloccati da oltre trenta anni qualora il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto all'albo presenti un piano di ristrutturazione del fondo per condurlo direttamente.

8. 04. De Marzio, Caradonna, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

Le norme della presente legge non si applicano nel caso di contratti di fitto già bloccati per fondi contigui di un unico proprietario la cui estensione massima non superi l'ettaro e mezzo e per i quali il proprietario stesso presenti un piano di ristrutturazione e ricomposizione fondiaria.

8. 05. De Marzio, Caradonna, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

Le successioni di fondi rustici sono esenti da ogni imposta.

8. 06. De Marzio, Caradonna, Tassi, Valensise, Lo Porto, Sponziello.

CARADONNA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Gli articoli aggiuntivi 8. 03 e 8. 06 riguardano esenzioni fiscali per terreni a carattere agricolo, sia in ordine all'imposta INVIM sia per quanto attiene l'imposta di successione. Siamo, al riguardo, di fronte a principi del diritto costituzionale, all'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Non si può pretendere di togliere la disponibilità di un bene, di deprezzarlo, di impedirne in pratica la vendita e poi, nello stesso tempo, far sì che lo Stato esiga imposte analoghe a quelle che esige da coloro che hanno la piena disponibilità del loro bene. Si tratta, dunque, di una questione di equità. O tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, quanto meno in ordine al fisco, o non lo sono.

Teniamo presente, come ho già accennato in un mio precedente intervento, che esistono fitti bloccati da ben quattro generazioni. E da quattro generazioni sono state pagate imposte di successione allo Stato, senza che i proprietari abbiano potuto disporre del bene di cui trattasi, stante il blocco dei fitti iniziato nel 1947. Non vedo perché si debbano attuare mostruosità di tal genere! Si possono fare tutte le leggi demagogiche che si vuole, ma non si può pretendere che il cittadino cui facciamo riferimento paghi allo Stato nello stesso modo di chi possiede la libera disponibilità del bene (chi ha azioni, altri beni, o, comunque, la piena disponibilità degli stessi). Nel caso che sto considerando, poniamo il proprietario nella condizione di non poter neppure vendere i terreni per pagare la tassa di successione. Si dovrà far pignorare gli stessi dallo Stato e farli vendere magari all'asta, non si sa se dall'ufficio delle imposte o da chi. Questo avverrà in molti casi e non so come si comporterà, nella pratica, l'operatore del diritto di fronte a situazioni del genere di quella cui ho accennato. Il terreno verrà acquistato dal coltivatore diretto affittuario del fondo? Non lo sappiamo. La stessa cosa vale per l'INVIM che,

anche nelle successioni *mortis causa*, occorre pagare nella misura in cui detta imposta oggi pesa. Sottolineo — e vorrei che i colleghi considerassero tale ipotesi — la condizione che si creerebbe in Italia per tante situazioni mostruose del genere cui ho accennato. Di qui i due articoli aggiuntivi da noi presentati.

Gli altri articoli aggiuntivi De Marzio 8. 04 e 8. 05 mirano a correggere il provvedimento in ordine a casi di applicazione che risulterebbero veramente abnormi. Faccio riferimento all'esistenza di fondi la cui fittanza sia divisa in molte piccole parti, tali da rendere impossibile una utilizzazione razionale del fondo, ed alla possibilità per il proprietario, ove intenda mettersi a fare l'imprenditore agrario, di riprendere il fondo stesso per ristrutturarlo e creare una azienda agricola razionale. Dobbiamo però riferirci non ai contratti a venire ma ai contratti — come precisa l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 04 — che da almeno trenta anni sono in vigore, essendosi tramandati di generazione in generazione.

Lo stesso articolo aggiuntivo De Marzio 8. 04 prevede la possibilità della presentazione di un piano di ristrutturazione del fondo perché il proprietario possa condurlo direttamente. La norma prevede che il proprietario coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo o il contadino in generale — servendoci della definizione in uso in tutti i paesi, dove contadino è tanto il coltivatore diretto quanto il conduttore — che presenta il piano di ristrutturazione debba essere iscritto all'albo e quindi è necessario che ove quest'albo non esista se ne promuova l'istituzione. Tutto questo permette di fare affluire sulla terra energie e capitali nuovi, perché l'investimento sulla terra di proprietà può essere maggiore proprio per le garanzie che la proprietà stessa può dare ai fini di un processo produttivo ed economico certamente più valido.

Se poi neppure questi articoli aggiuntivi meritano una qualche considerazione, vuol dire che veramente vogliamo approvare delle leggi incostituzionali, che portano soltanto ad espropri attuati a fini demagogici; che vogliamo fare delle leggi a furor di popolo, a furor di Parlamento, a furor di demagogia e che aprono la strada a situazioni che nulla hanno di razionale o di economico; che vogliamo fare delle leggi liberticide (perché ormai siamo su questo terreno) che conducono l'Italia — come va dicendo la stampa straniera — lontano dai pae-

si dove vigono i principi della libertà, i principi dello Stato di diritto. Vuol dire che, se continueremo su questa strada inclinata che già da noi è stata imboccata, le conseguenze saranno pagate da tutti. Ma in tal caso la democrazia cristiana non deve lamentarsi se poi non riceve il voto della piccola e media borghesia italiana che da anni viene regolarmente tartassata; né deve andare a chiedere il voto sotto il ricatto della minaccia comunista. Evidentemente ci stiamo avviando verso un comunismo bianco che è cento volte peggiore del comunismo rosso. Se il cittadino comincia a far mente locale, se il cittadino comincia a pensare cose del genere, ecco che poi ci si trova di fronte alla situazione che si è creata con le ultime elezioni.

Questa è la realtà; e la democrazia cristiana che continua ad appoggiare siffatte iniziative legislative non può continuare a lungo ad ingannare la borghesia che ormai è stanca di essere tartassata in un modo così vergognoso senza avere almeno la certezza del diritto ma costretta soltanto a pagare le tasse e a sopportare una situazione in cui non sono rispettati né i principi di equità né quelli di giustizia né quelli di uguaglianza. Alla fine, la borghesia andrà a cercare la giustizia nel partito comunista, dove sa almeno come andrà a finire. Le vignette di Mosca su *Il Tempo* non potranno certo risolvere le cose.

Questa è la situazione di fronte alla quale la democrazia cristiana pone l'elettorato, ma abbiamo visto che nemmeno i risultati delle ultime elezioni sono serviti a qualcosa. Proprio non so a quali principi di libertà ci si possa oggi appellare per giustificare il varo di una siffatta legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

ZURLO, *Relatore*. Signor Presidente, la proposta di legge che abbiamo testé finito di discutere è già abbastanza complessa e pertanto ritengo che nulla possa essere aggiunto se non vogliamo creare confusioni.

Esprimo pertanto parere contrario a tutti gli articoli aggiuntivi che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Pietro Riccio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 8. 01 e 8. 02, non accettati né dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pietro Riccio 8. 01.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pietro Riccio 8. 02.

(*È respinto*).

Onorevole Tassi, mantiene gli articoli aggiuntivi De Marzio 8. 03, 8. 04, 8. 05 e 8. 06, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 03.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 04.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 05.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 06.

(*È respinto*).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

La Camera,

esaminando i provvedimenti di legge n. 3291 ed altri riguardanti « Norme in materia di contratti agrari »,

invita il Governo

ad impartire le opportune disposizioni all'amministrazione militare per l'applicazione dell'equo canone di affitto a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1971, n. 11, alle concessioni demaniali conferite a coltivatori, allevatori e pastori singoli ed associati;

ad applicare alle suddette concessioni la durata minima prevista dalla legge per i contratti di affitto fatta salva la possibilità di risoluzione dei contratti in base a comprovate esigenze di carattere militare. 9/3291-3301-3302-3316/1 **Giannini, D'Alessio, Bardelli.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su quest'ordine del giorno?

FELICI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo la dichiarazione del Governo, i presentatori insistano a che il loro ordine del giorno sia posto in votazione.

GIANNINI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, preve eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro):

ROGNONI ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (già approvato, in riunione comune, dalla IV e dalla XIII Commissione della Camera, modificato dalla XI Commissione del Senato, nuovamente modificato, in riunione comune, dalla IV e dalla XIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla XI Commissione del Senato) (229-D) con modificazioni;

dalla II Commissione (Interni):

« Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato) (2848-B);

dalla III Commissione (Esteri):

« Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza

e la cooperazione europee » (approvato dalla III Commissione del Senato) (3780);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori DELLA PORTA ed altri: « Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato "Borgo Santa Maria" dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabovè » (approvata dalla VI Commissione del Senato) (3716) con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge **RIGHETTI:** « Autorizzazione a cedere al comune di Montelibretti il compendio demaniale denominato Borgo Santa Maria in località Baciabovè sita nello stesso comune » (1478) la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla X Commissione (Trasporti):

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2942), con modificazioni;

BALLARIN ed altri: « Equiparazione dei documenti per la pesca » (2748), con modificazioni;

dalla XII Commissione (Industria):

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima » (3783), con modificazioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 luglio è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato

l'onorevole relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Il ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e con le modalità e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

Le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabilite, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: salvo quanto stabilito dal comma seguente, e sopprimere il secondo comma.

1. 1. **Brini, D'Angelo, Milani, Gastone**

Al secondo comma, dopo le parole: su proposta, aggiungere la seguente: vincolante.

1. 2. **Brini, D'Angelo, Milani, Gastone**

GASTONE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASTONE. L'emendamento 1. 1 mira a mantenere al comitato previsto dall'articolo 3 della legge n. 1470 del 1961 i poteri che gli sono propri. In realtà, il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge toglie al comitato predetto il potere di decidere sulle modalità di esecuzione, le condizioni, la durata, il tasso d'interesse cui saranno accordati i finanziamenti, lasciando al comitato stesso una mera funzione consultiva. Chi decide, in definitiva, è il ministro dell'industria. Ora, noi vogliamo richiamare l'attenzione della Camera sulla gravità dell'innovazione proposta dal Go-

verno. Il comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, ha poteri decisionali, oltre che nelle materie di carattere generale che ho ricordato, anche per quanto riguarda le sovvenzioni da concedere caso per caso. Ebbene, con l'innovazione proposta dal Governo, si dà al ministro dell'industria la facoltà di privare, in pratica, il comitato stesso anche di questa attribuzione. Così un provvedimento che è già fortemente criticato dalle stesse categorie interessate per la sua natura eminentemente clientelare, accentuerebbe enormemente ed in modo inammissibile tale carattere, con l'attribuzione al Ministero di una assoluta potestà discrezionale.

Né la relazione che accompagna il disegno di legge, né quella svolta dall'onorevole Biagioni, indicano le ragioni di tale innovazione. Ora, i casi sono due: o le intenzioni del Governo non sono, in realtà, quelle da noi ipotizzate, ed allora non si vede la ragione per cui la commissione, quando si riunisce per pronunciarsi sulle modalità di esecuzione, la durata ed il tasso di interesse a cui sono accordati i finanziamenti, non possa anche decidere in merito, invece di limitarsi ad esprimere un parere (una simile procedura non fa certo guadagnare tempo); oppure, si intende veramente impedire che la commissione si esprima sulle singole domande di sovvenzione, ed allora le ragioni che motivano il nostro emendamento apparirebbero ancor più fondate. In ogni caso, e per togliere ogni dubbio, riteniamo che si debba procedere alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

L'emendamento 1. 2 è evidentemente subordinato a quello testé illustrato, nel senso che qualora la maggioranza decidesse di approvare l'articolo 1 senza sopprimere il secondo comma, noi desidereremmo che venisse, dopo le parole: « su proposta », aggiunga l'altra: « vincolante », e ciò al fine di limitare la discrezionalità delle decisioni del ministro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni e integrazioni.

1. 3.

Brini

L'onorevole Brini ha facoltà di svolgerlo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

BRINI. L'emendamento si illustra da sé; evidentemente vi è una omissione nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 1?

BIAGIONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Brini, insiste per la votazione dei suoi emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BRINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Brini 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Brini 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Brini 1. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° gennaio 1976 le somme che saranno versate all'Istituto mobiliare italiano in conto capitale ed in conto interessi a rimborso dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, numero 1470 e successive integrazioni e modificazioni, affluiranno al bilancio dello Stato. Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma precedente

saranno riassegnate all'Istituto mobiliare italiano per essere destinate alla concessione di finanziamenti a termine della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni.

In dipendenza delle norme di cui ai precedenti commi saranno apportate le occorrenti modifiche alla convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto mobiliare italiano, di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

La relazione trimestrale che l'Istituto mobiliare italiano presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, è trasmessa anche al Ministero del tesoro ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 2.

Bernardi, Aliverti, Amadei.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

2. 1.

Brini

L'onorevole Brini ha facoltà di svolgerlo.

BRINI. Poche parole, signor Presidente, per spiegare la ragione di questo emendamento.

Noi proponiamo, per quanto detto in sede di discussione sulle linee generali, che i rientri delle operazioni sulla legge n. 1470 affluiscono allo Stato, anziché essere destinati all'IMI perché questo provveda ad alimentare ulteriormente nel tempo una legge che, per riconoscimento ormai unanime, dovrebbe cessare di produrre effetti.

Con il nostro emendamento proponiamo, insomma, la soppressione del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2 perché l'IMI provveda al proprio fabbisogno con il ricorso al mercato finanziario, e non attraverso l'acquisizione di queste somme.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

BIAGIONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dal collega Brini, perché finché non ci sarà un'altra legge che sostituisca, migliorandola, la legge n. 1470 del 1961 e successivi rifinanziamenti, ritengo sia indispensabile che il Ministero dell'industria e commercio abbia a disposizione un fondo di rotazione per venire incontro alle necessità più urgenti. In moltissimi casi — ne ho fatto esperienza anche quando ero sottosegretario per l'industria — sono stati proprio i sindacati a ricercare i benefici di questa legge, poiché non esistevano altre disposizioni che permettessero immediate sovvenzioni ad un'azienda pericolante.

D'altra parte, dal momento che, a distanza di tredici anni, oltre 700 aziende tra quelle finanziate con la legge n. 1470 sono ancora operanti, e danno lavoro a 60 mila persone, mi sembra che questo provvedimento sia positivo, da qualsiasi punto di vista lo si guardi.

Mi sembra quindi giusto, ripeto, finché non ci sarà una legge diversa, permettere un riciclaggio dei rientri.

Parere contrario esprimo, infine, in ordine all'emendamento Bernardi 2. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari è presente, l'emendamento 2. 2 si intende ritirato.

Onorevole Brini, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BRINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« All'onere di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo

netto di operazioni finanziarie che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1975 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il ministro del tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle

garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1975 le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al nono comma sopprimere le parole: nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

3. 1. **Milani, Brini, D'Angelo, Gastone**

GASTONE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASTONE. Questo emendamento mira ad escludere la Cassa depositi e prestiti dal novero degli enti esercenti il credito autorizzati a sottoscrivere i certificati che saranno emessi dal Tesoro per finanziare la presente legge.

Come i colleghi sanno, la Cassa depositi e prestiti ha come compito principale, fondamentale, quello di mutuare somme ai comuni ed alle province. Ora, in un momento in cui la cassa non riesce a far fronte alle esigenze dei comuni per opere pubbliche di ogni genere e per il ripiano dei disavanzi di bilancio, non si capisce proprio perché essa dovrebbe distogliere parte delle proprie insufficienti disponibilità per finanziare aziende industriali in situazione prefallimentare, come spesso accade per gli interventi previsti dalla legge n. 1470 del 1961.

Che sia proprio il Governo — che è in gran parte responsabile della situazione grave, difficile in cui operano i comuni — ad avanzare questa proposta, la quale peggiora la possibilità di accesso al credito da parte degli enti locali, ci sembra immorale, oltre che illegittimo.

Per questi motivi raccomandiamo alla Camera l'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

BIAGIONI, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'onorevole Gastone sa bene che la Cassa depositi e prestiti può, in casi di assoluta emergenza, sovvenire alle necessità del Tesoro per collocare i titoli emessi al fine di reperire i fondi occorrenti per la copertura di oneri derivanti dall'approvazione di provvedimenti di legge. È evidente che questo ricorso alla Cassa depositi e prestiti deve essere limitato a casi di assoluta ed estrema emergenza, però è anche vero che non possiamo privarci di questa valvola di sicurezza.

Ecco perché il Governo esprime parere contrario all'emendamento Milani 3. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, previa eventuali dichiarazioni di voto.

Annuncio di interrogazioni.

SERRENTINO, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 10 luglio 1975, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni (3782);

— *Relatore:* Tarabini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (3703);

— *Relatore:* Vincenzi.

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:*

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (2698);

TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri: Norme in materia di contratti agrari (3291-3301-3302-3316);

Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMi TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed

altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale

delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

GIANNANTONI E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali motivi e a quali valutazioni ha proceduto, con comunicazione in data 11 giugno 1975, alla sostituzione della commissione di concorso per assistente ordinario presso la cattedra di storia della filosofia prima nella facoltà di lettere e filosofia dell'università di Catania.

Tale provvedimento, gravemente lesivo dell'autonomia e della dignità della facoltà (tanto da indurre il suo preside a presentare le proprie dimissioni in segno di protesta), è non solo preoccupante, per il modo e per il meccanismo con cui si è proceduto alla sostituzione di due commissari, ma appare altresì palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 20 giugno 1950, n. 465.

Né, ad avviso degli interroganti, possono essere addotti motivi di urgenza, dal momento che proprio dai due commissari sostituiti erano venute le più pressanti sollecitazioni e insistenze ad un rapido espletamento del concorso. (5-01074)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se le recenti dolorose vicende che hanno visto alcuni sottufficiali dell'Arma aeronautica prestarsi ad agitazioni condotte con metodi non certo compatibili con le norme che regolano la vita di coloro che volontariamente hanno scelto il mestiere delle armi, siano dovute soprattutto perché ai militari manca un organo di rappresentanza che, come per le altre categorie di cittadini, porti avanti, in armonia con la disciplina che deve regolare le comunità di soldati, in prima persona, i loro problemi (spesso drammatici), dia corpo alle loro speranze, soddisfi esigenze spesso elementari, già sacrosantamente riconosciute a tutte le altre categorie di cittadini;

per sapere se è esatto che il 40 per cento dello stipendio dei militari in genere è assorbito dalle spese di affitto e che tale decapitazione dello stipendio colpisce, in maniera drammatica, i militari dei gradi

più bassi, spesso costretti a cercare, per non farsi prendere per il collo da affitti insopportabili, un alloggio fuori comune, con ciò aumentando le spese di trasporto;

per sapere i motivi per i quali, così come viene fatto per l'Arma dei carabinieri e della finanza che prestano servizio in aeroporto, non vengono riconosciuti a tutti i sottufficiali dell'aeronautica sessanta pasti al mese;

per conoscere i motivi per i quali l'indennità di volo si trasforma in operativa, con una decurtazione di 25.000 lire, per coloro che pur essendo di pari specialità, pur avendo l'obbligo al volo, appartengono alla manutenzione; con l'aggravante che, mentre l'indennità di volo è pensionabile, l'indennità operativa ne è esclusa;

per conoscere i motivi per i quali quando il sottufficiale dell'aeronautica militare si ammala, il suo stipendio subisce (incredibile!) una decurtazione del 60 per cento;

per conoscere i motivi per i quali, verificandosi le promozioni, gli scatti biennali subiscono una falcidia e se ne concede solo un certo numero e precisamente quattro al sergente, sei al sergente maggiore, otto al maresciallo di terza, dieci al maresciallo di seconda, dodici al maresciallo di prima, diciotto al maresciallo di prima classe scelto, determinando sulla liquidazione e sulla pensione falcidie davvero ingiustificate e inaccettabili sul piano morale;

per conoscere i motivi per i quali i sottufficiali dell'Arma aeronautica risultino privi di un vero e proprio stato giuridico, e siano attualmente retribuiti con stipendi che non tengono conto della svalutazione della moneta che ha perduto, in potere d'acquisto, negli ultimi tempi, ben il 25 per cento;

per conoscere infine i motivi per i quali questi problemi non sono stati ancora risolti, offrendo così spazio alla propaganda eversiva all'interno delle Forze armate, Forze armate che non si vogliono in pace con se stesse ed efficienti ma permanentemente scosse dalla inefficienza e dalla agitazione interna, i due fattori che, oltre paralizzare il paese nel suo organismo più delicato, lo rendono scarsamente credibile sul piano delle alleanze internazionali, con conseguenze gravissime, morali e materiali, sulla stessa vita civile ed economica dell'intera collettività nazionale.

(5-01075)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ALFANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere — in ordine alle risultanze fornite dall'Istituto centrale di statistica che ha segnalato come nel nostro Paese, nel solo mese di gennaio 1975, si sono avuti scioperi per 24 milioni 574 mila ore e, in particolare, nella sola regione Campania, astensioni dal lavoro per 895 mila ore, con un incremento del 3,64 per cento rispetto al corrispondente periodo di tempo dell'anno decorso — quali interventi i Ministri si propongano di svolgere al fine di arginare questo impressionante crescendo di manifestazioni che attentano all'incremento della produzione, condizionano ogni piano di efficace programmazione ed aggravano ulteriormente la già leucemica economia nazionale in genere e quella più che dissestata di questa regione, a tutto danno dell'occupazione e della stabilità del lavoro. (4-14018)

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — in ordine alla grave crisi che, ancora una volta in questa stagione come nelle precedenti, colpisce e danneggia gravemente le attività degli operatori agricoli e dei coltivatori diretti, sia per l'abbondante produzione delle ciliegie che non trova facile collocazione, sia per la rilevante incidenza del costo della mano d'opera che, in molti casi ed in alcune zone, ne scoraggia la raccolta — quali interventi il Governo si proponga di svolgere, nelle opportune sedi, per promuovere e favorire il sorgere ed il consolidarsi di strutture associative e per sollecitare, su questo problema, un più attivo interessamento della CEE, questioni che sono le cause promotrici e di fondo della grave crisi di detto settore, che danneggia al tempo stesso produttori, consumatori e lavoratori. (4-14019)

ALFANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — in relazione alla recente decisione adottata dalla direzione della società « Standa »

di trasferire i dipendenti in servizio nelle filiali operanti in Napoli per impiegarli nei grandi magazzini di nuova apertura nei comuni di Nola e Pomigliano d'Arco;

nonché in ordine alla presa di posizione delle organizzazioni sindacali, che hanno deplorato tale decisione, non soltanto per il grave disagio cui sarebbero sottoposti i dipendenti, ma soprattutto perché quel trasferimento concorre ad aggravare la situazione di disoccupazione già avvertita nella regione;

ed infine in ordine allo stato di agitazione dei lavoratori che hanno minacciato di ricorrere a scioperi articolati, in parte già attuati da alcune settimane nelle filiali di Napoli —:

se il Ministro intenda intervenire per scongiurare più gravi conseguenze ai lavoratori ed alla azienda e per indurre quest'ultima ad operare nuove assunzioni nei grandi magazzini di prossima apertura. (4-14020)

ALFANO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere — in ordine alle gravi difficoltà nelle quali versa il giardino zoologico di Napoli, sia per carenza di spazio riservato agli animali ivi ristretti, sia per una recente vertenza insorta tra la direzione dello zoo e l'INAM, che ha proceduto al sequestro degli incassi, rendendo ancora più difficoltosa perfino l'alimentazione giornaliera degli animali stessi, tanto da far prevedere la impossibilità di ogni ulteriore sopravvivenza di detta utile istituzione — quali interventi si propongano di svolgere per scongiurare che abbia a chiudere i battenti quella istituzione che ha un precipuo valore sociale, didattico, turistico e culturale. (4-14021)

ALFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in relazione alla documentazione richiesta dagli istituti scolastici (certificato di nascita e fotografia autenticata) per l'iscrizione degli scolari al primo anno del triennio della scuola dell'obbligo — se, in considerazione delle difficoltà che i genitori incontrano nel richiedere ed ottenere sollecitamente dagli uffici anagrafici comunali l'atto di nascita di cui innanzi e di approntare il documento fotografico autenticato come richiesto, intenda intervenire presso il Provveditorato agli stu-

di di Napoli per ottenere che le direzioni degli istituti scolastici consentano, nei casi di impossibilità, la presentazione di quei documenti successivamente all'iscrizione.

(4-14022)

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — in ordine all'aggravata flessione dell'attività edilizia nel nostro paese, con particolare riguardo alle zone della regione Campania, denunciata nei dati ufficiali pubblicati di recente dall'ISTAT, che indicano una ulteriore diminuzione del 2,6 per cento nel settore delle abitazioni ultimate e del 21,7 per cento di quelle progettate, relativamente al periodo gennaio-novembre 1974, in raffronto allo stesso periodo del decorso anno 1973 — quali misure il Governo si proponga di adottare, con ogni sollecitudine, per infrenare la lamentata crescente flessione di tale attività primaria in campo nazionale, per sollecitarne e agevolarne la ripresa, e per evitare che la soffocante piaga della disoccupazione, tanto avvertita in detto settore, abbia ad aggravarsi ulteriormente.

(4-14023)

ALFANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere —

in ordine alla vertenza in corso tra lavoratori e direzione di azienda, che paralizza da mesi l'attività della « Cirio » di San Giovanni a Teduccio, sezione del comune di Napoli;

in ordine all'altra vertenza tra i lavoratori e la ditta Angus di Casavatore, che ha proposto di porre a cassa integrazione 130 dipendenti;

in ordine alle manifestazioni di occupazione di alcune aziende industriali attuate da parte di lavoratori disoccupati nella città di Torre Annunziata;

in ordine alla vertenza tra i dipendenti e la presidenza degli Ospedali Riuniti, in seguito al comunicato da questa diramato sulla inapplicabilità dell'articolo 4, allegato A, del nuovo contratto di lavoro, nonché sull'altra questione che riguarda i 116 dipendenti distaccati negli uffici, sul rischio generico e radiologico e sulla pianta organica economica e tecnica —

se intenda intervenire per comporre dette vertenze e per assicurare provvidenze che valgano a riportare serenità nel mondo del lavoro di detta provincia, nella quale imperversa la disoccupazione.

(4-14024)

ALFANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — in ordine alla proiezione di uno sceneggiato, curata dalla TV in due puntate, sul programma nazionale, attraverso la quale viene ricostruito il delitto consumato nel 1875 con l'assassinio, nella redazione del giornale, del giornalista Raffaele Sonzogno — se, in considerazione del fatto che ormai il pubblico di telespettatori è costituito anche da ragazzi minorenni — ai quali la legge vieta di accedere nei pubblici locali per assistere alla proiezione di film del genere — il Ministro non intenda intervenire per evitare che i programmi della TV si incentrino con tanta frequenza su fatti delittuosi che possono colpire negativamente e turbare le menti e l'immaginazione di telespettatori minorenni.

(4-14025)

ALFANO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e della marina mercantile.* — Per conoscere —

in ordine alla recente, assurda e dannosa decisione, di sopprimere i collegamenti marittimi, effettuati a mezzo dei « Canguri », tra Napoli e Palermo, resa nota nel corso di una conferenza stampa dal direttore generale dell'Ente porto di quest'ultima città;

nonché in relazione alla giustificata e viva protesta, subitaneamente mossa dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli, avvocato Luigi Torino, contro quella inopinata soppressione, destinata ad arrecare danni diretti e più gravi al capoluogo campano, dal quale partono le correnti turistiche per la Sicilia, ed a pesare maggiormente sulla già disestata economia, sul turismo e sulle possibilità occupazionali di lavoratori, del capoluogo di questa regione —

se e con quali tempestive provvidenze intendano intervenire per ottenere la revoca di quella inconcepibile soppressione che comporta una ulteriore diminuzione dei traffici marittimi a tutto danno del turismo e della occupazione di lavoratori marittimi della Campania.

(4-14026)

ALFANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — in ordine alla difficile situazione nella quale versa l'industria metalmeccanica in Campania, sulla quale pesa la minaccia di una più grave crisi del set-

tore, già registrata da tempo, a causa del calo della domanda e della contrazione delle commesse — con quali misure e provvidenze particolari intenda risolvere i problemi di fondo, attraverso un auspicabile coordinamento fra le industrie che operano a valle al servizio di enti pubblici — quali ad esempio l'Enel — che hanno programmi ambiziosi anche nel campo elettronucleare, al fine di favorire il rilancio della industria metalmeccanica e scongiurare l'aggravamento della crisi che già tanto ha colpito l'economia napoletana e campana.

(4-14027)

ALFANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — in ordine all'arbitrio, segnalato e lamentato da moltissimi utenti, perpetrato frequentemente dalle squadrette alle dipendenze della SIP, le quali per effettuare verifiche e riparazioni agli impianti delle centrali zonali e per tenersi in contatto con la centrale tecnica, si avvalgono di linee telefoniche riservate agli abbonati, inibendo a costoro sovente il libero impiego degli apparecchi telefonici — se intenda intervenire per indurre la SIP e la competente direzione dei telefoni di Stato a disporre che il lamentato arbitrio ai danni degli utenti abbia a cessare.

(4-14028)

ALFANO. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che, da alcune settimane, è stato tamponato ed interdetto al traffico, tra piazza Mercato e via Marittima, il varco sottostante alla storica porta nell'omonima piazza Mercato in Napoli, togliendo a pretesto lavori di demolizione che interessano una parte del fabbricato adibito a panificio militare;

che, per siffatta improvvisa e drastica interdizione di quel varco, la circolazione e il traffico di pedoni e di automezzi, notoriamente intensissimi in detta zona, hanno aggravato l'intasamento già avvertito in misura incisiva di tutti gli autoveicoli sia nella citata piazza Mercato sia nella trafficatissima via Marittima, con notevole e maggiore disagio per gli utenti.

Per conoscere:

da quale «organo competente» sia stata impartita la disposizione della lamentata interdizione di quel varco, che non si

appalesava necessaria, né appare giustificata dalle esigenze per i lavori in corso, considerata la vastità della piazza nella quale vengono eseguiti;

a quali criteri di opportunità le autorità competenti si siano ispirate per adottare una simile disposizione;

se i Ministri interessati intendano intervenire perché essa sia revocata al più presto a vantaggio del traffico e della circolazione e per scongiurare il deturpamento della storica porta che ha sempre sollecitato l'interessamento di correnti turistiche.

(4-14029)

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere —

in ordine alla recente operazione, svolta in questi giorni dagli agenti del nucleo speciale anti-bische, nel corso della quale è stato accertato che al n. 205 della centralissima ed aristocratica via Roma in Napoli, oltre 50 persone erano impegnate in giochi di azzardo vietati dalla legge;

nonché, in ordine al fatto più grave che in quella bisca, allestita dietro il paravento di un pseudo circolo ricreativo, erano stati installati anche un bar ed una saletta ristorante, del tutto privi di regolare licenza, che servivano ad intrattenere i giocatori, in gran parte soci del pseudo circolo ricreativo partenopeo;

facendo anche seguito alla precedente interrogazione n. 4-02263 ed alla risposta n. 666/151-3 dell'11 dicembre 1972 —

se intenda intervenire nella competente sede per esigere una più intensificata vigilanza del nucleo speciale anti-bische e con quali misure si proponga di impedire il proliferare di quei pseudo circoli ricreativi che arrivano alla temerarietà di gestire perfino esercizi di ristoro senza avere richiesto ed ottenuto alcuna licenza, in barba a tutte le vigenti disposizioni legislative. (4-14030)

ALFANO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza che la reggia di Capodimonte, il Museo nazionale, il Museo di San Martino, il Museo Filangieri e la reggia di Napoli versano in precarie condizioni sia per le cure necessarie alla conservazione dei preziosi beni patrimoniali e culturali in essi custoditi, sia per la vigilanza resa più che mai necessaria e bisognosa di potenziamento a

seguito di molteplici atti di ruberie, e ciò per la lamentata deficienza numerica degli organici del personale;

per sapere se sono a conoscenza che, ancora per la carenza di personale, gli scavi di Pompei continuano a restare chiusi al pubblico ogni lunedì, con palese e notevole danno per l'afflusso delle correnti turistiche nazionali ed estere e nonostante le reiterate proteste mosse dai commercianti della zona e dagli esercenti che si dedicano alla vendita di articoli-ricordo che hanno dovuto registrare danni per diversi miliardi;

per conoscere con quali misure e con quali provvidenze i Ministri interessati si propongano di intervenire per evitare che gli inconvenienti lamentati abbiano a ripercuotersi con conseguenze ancora più negative e dannose per la conservazione e la sicurezza di quei beni patrimoniali e per lo sviluppo del turismo nazionale e campano, che versa già tanto in precarie condizioni nella provincia di Napoli. (4-14031)

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in ordine al recente grave episodio, accaduto in Napoli nel tunnel delle « 4 giornate », nel quale a termine di una folle gara contro senso e contro mano tra teppisti centaurizzati, ha trovato la morte il giovane Vincenzo Riccardo — con quali misure si intenda garantire sicurezza ed incolumità agli automobilisti ed ai cittadini che attraversano la citata galleria, nella quale ogni sera spericolati e pregiudicati centauri si cimentano in quelle temerarie e pericolose sfide. (4-14032)

ALFANO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza che il parco e la reggia Vanvitelliana di Caserta versano in precarie condizioni sia per le cure necessarie alla conservazione dei preziosi beni patrimoniali e culturali in essi custoditi, sia per la vigilanza resa più che mai necessaria e bisognevole di potenziamento a seguito di molteplici atti di ruberie, e ciò per la lamentata deficienza numerica degli organici del personale;

e per conoscere con quali misure e con quali provvidenze i Ministri interessati si propongano di intervenire per evitare che gli inconvenienti lamentati abbiano a ripercuotersi con conseguenze ancora più negative e dannose per la conservazione e la si-

curezza di quei beni patrimoniali e per lo sviluppo del turismo nazionale e campano, che versa già in tanto precarie condizioni nella provincia di Caserta. (4-14033)

ALFANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in ordine ai due rinnovati e gravi incidenti stradali, accaduti nel casertano il 23 giugno 1975, ai confini della provincia di Napoli e quella di Terra di Lavoro, ed ancora nei pressi della famigerata e pericolosa curva « Pescarola », poco prima dell'ingresso nel comune di Caivano, più tristemente nota come « Curva della Morte », episodi nei quali sono restati coinvolti tre automezzi ed un motofurgone violentemente tamponato da un autocarro e otto persone sono rimaste ferite gravemente, alcune delle quali ricoverate con prognosi riservata — in considerazione dei molteplici sinistri che accadono con frequenza in detta località, se intenda intervenire nelle opportune sedi affinché si proceda ad una indispensabile ed urgente correzione di quella curva, o perché quanto meno sia provveduto con opportuna segnaletica e con intensificata vigilanza, a scongiurare il ripetersi di così gravi episodi. (4-14034)

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere —

in ordine ai lavori, appena iniziati alla vigilia della recente consultazione popolare, per la copertura del famigerato alveo « Annarosa », nel comune di Aversa, tristemente noto non solo perché il 21 settembre 1974 quattro persone vi trovarono la morte, ma anche per le inondazioni verificatesi in questi ultimi tempi, nonché per le centinaia di milioni di danni che esso ha provocato;

ed ancora in relazione ai numerosi ostacoli di natura burocratica, già insorti tra l'amministrazione della provincia, l'ANAS, l'ENEL, la SIP e la SMA, che attentano palesemente ad un sollecito e definitivo completamento dell'opera —

se, in considerazione dell'annosa aspettativa dei cittadini di Aversa, gravemente colpiti da quello sconcio, il Governo non intenda intervenire nelle opportune sedi per superare gli ostacoli che conflitti di competenza frappongono e per determinare autorevolmente una precisa data per l'esecuzione rapida dei lavori appena iniziati. (4-14035)

ALFANO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere —

in ordine all'ennesimo sinistro, accaduto ai confini tra Torre del Greco e Torre Annunziata, nel quale ha trovato la morte il contadino Aniello Formisano, investito in pieno da un convoglio delle ferrovie dello Stato, all'altezza del passaggio a livello incustodito in località via Prota;

in considerazione del fatto inconcepibile che in pieno anno 1975, in una zona residenziale, dotata di negozi e di strade spaziose e nella quale si è registrato un notevole incremento edilizio per la vicinanza della spiaggia e del mare, che detta arteria sia strozzata da un passaggio a livello incustodito —

se intenda svolgere ogni tempestivo intervento, disponendo che l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provveda alla realizzazione di un cavalcavia sempre promesso in quella zona, o quanto meno, in attesa di tale realizzazione, alla necessaria custodia di quel passaggio a livello. (4-14036)

ALFANO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — in ordine al poco commendevole comportamento della società Richardson-Merrell che, in questi giorni, contravvenendo agli impegni assunti a livello nazionale e regionale, ha proceduto al licenziamento, in tronco e senza preavviso, di ben 10 tra dirigenti e ricercatori dell'azienda, preannunciando altresì, come programmato, un totale di ben 371 licenziamenti a danno del personale — se il ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi nel Mezzogiorno non ritenga di intervenire sollecitamente per sospendere ogni ulteriore finanziamento, anche da parte dell'Isveimer, nei confronti di detta società, e per bloccare la programmata erogazione di altri 535 milioni a fondo perduto, da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

e per sapere, in considerazione del picchettaggio dei depositi attuato dalle maestranze, se il Ministro del lavoro non intenda svolgere interventi tra l'azienda ed i lavoratori, al fine di scongiurare l'aggravarsi della disoccupazione nella provincia di Napoli. (4-14037)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano le ragioni o i motivi

per cui la sede di Messina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ove in data 23 settembre 1974 il signor Antonio Podda ha presentato domanda di ricostituzione in base ai contributi assicurativi obbligatori versati dalla pensione Vo n. 8047604 ai sensi della circolare n. 21371 p. n. 12374 del 5 luglio 1974 della direzione generale dello Istituto, non solo non ha ancora definita la posizione dell'interessato, ma alle richieste fatte dallo stesso ha sin'ora disatteso ogni chiarimento e informazione. (4-14038)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere se e quando sarà definita la pratica per pensione di guerra intestata all'ex combattente Di Bello Carlo nato a Pisciotta (Salerno) il 18 luglio 1920 e residente in Cava dei Tirreni (Salerno) alla via Garibaldi n. 19. (4-14039)

PALUMBO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere per quali motivi non sia stato ancora provveduto a liquidare la pensione di guerra spettante all'ex marinaio Proto Antonio, classe 1917, residente in Minori (Salerno) posizione n. 1528464 e se non ritenga disporre a che i competenti uffici accelerino la procedura di loro competenza. (4-14040)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di disagio venutasi a creare tra le famiglie degli allievi dell'Istituto professionale statale per l'agricoltura di Sant'Ilario e di San Siro di Struppa in Genova a seguito della tardiva informazione che le classi 3^a-4^a-5^a essendo di tipo sperimentale sarebbero rimaste disponibili per l'anno scolastico 1975-76 nella misura di una sola sezione e per la capienza di non più di 35 allievi per la 3^a classe, mentre le classi prime formate nell'anno scolastico 1973-74 erano ben tre con un totale di 75 alunni e nell'anno 1974-75 ben quattro con un totale di 105 allievi.

Poiché tali iscrizioni alla scuola agraria furono sollecitate con una vivace, diffusa ed allettante campagna pubblicitaria svolta nelle diverse scuole medie statali attraverso la stampa, l'interrogante domanda se non sarebbe possibile far cadere la pregiudiziale sperimentale della legge istitutiva di tali corsi scolastici, o per lo meno autoriz-

zare l'allargamento dell'unica attuale sezione della 3^a classe per l'anno scolastico 1975-76. Ciò sarebbe un atto di giustizia verso le famiglie che all'atto dell'iscrizione dei loro figli alla scuola non sono state informate della sperimentabilità dei corsi e della loro limitazione ad una sola sezione per le classi 3^a, 4^a e 5^a e un atto di onestà dei giovani che si vedono impediti nel conseguimento del diploma di agro-tecnico per il quale appunto avevano iniziato la frequenza della scuola Marsano, unica del genere a Genova. (4-14041)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato se e quando verrà definita la pratica per pensione di guerra intestata al signor D'Auria Antonio nato il 22 aprile 1919, residente in Nocera Inferiore (Salerno) alla via Pietraccetta 23.

Il signor D'Auria, a seguito della nota n. 1493983 (El. 0070781/1934) del 7 maggio 1973 della direzione generale delle pensioni di guerra, ha prodotto, il 27 settembre 1973, regolare documentazione, suggerita dalla predetta direzione generale, comprovante che la infermità di cui è affetto è stata contratta durante il servizio in guerra. (4-14042)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando verrà definita la pratica per i benefici di Vittorio Veneto intestata all'ex combattente Manzi Vincenzo nato il 28 gennaio 1900 residente in Rocca-daspide (Salerno) alla via Verdi 3. (4-14043)

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se e quando verrà finalmente definita la pratica di pensione di privilegio intestata al signor Sanna Paolo residente in Salerno alla via B. Prignano 1/6.

La predetta pratica è all'esame della commissione medica legale del Ministero della sanità dal 23 luglio 1973. (4-14044)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà definita la pratica per pensione di guerra intestata al signor Manzo Matteo nato a Nocera Inferiore il 20 luglio 1921 e residente in Sa-

lerno (presso Ferrigno, in via Donato Somma, n. 36).

La Corte dei conti con elenco n. 4709 del 7 luglio 1972 ha rinviato gli atti riguardanti il Manzo alla direzione generale per le pensioni di guerra. (4-14045)

BACCALINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se risulti vero che il CONI - su pressione di un folto gruppo di giornalisti sportivi, giornalisti e registi della RAI, tradizionali e graditi ospiti del comune di Ustica - è interessato al finanziamento di un progetto del comune di Ustica per la realizzazione di un enorme complesso sportivo (piscina olimpica, palestra per atletica leggera, sei campi di tennis, campo di football, campo di baseball, campo di softball, campi di palla a volo, pallacanestro, villaggio sportivo composto da 72 ville per ospitare atleti, accompagnatori, ecc., parcheggio per auto) che dovrebbe sorgere sulla piccola isola di Ustica (9 chilometri quadrati e meno di 1.000 abitanti) e che dovrebbe sorgere sui più fertili terreni dell'isola.

Se è vero, come intenda urgentemente intervenire per evitare:

l'esproprio di ben 41 zone fertili dove traggono fonte di vita altrettanti piccoli coltivatori diretti (già 5 hanno subito esproprio); il danno al paesaggio e all'equilibrio ecologico dell'isola.

Inoltre, se da quanto si può desumere dai progetti parcellari giacenti presso la regione siciliana per un totale di circa 2 miliardi, l'interrogante chiede:

con quali criteri si può sperperare tanto denaro pubblico;

come il comune di Ustica con un bilancio passivo possa assicurare la manutenzione e la perfetta efficienza di un così mastodontico complesso sportivo;

dove si possa trovare l'ingente quantità d'acqua che dovrebbe servire per alimentare la piscina e tenere a punto i vari campi quando l'acqua viene portata a Ustica a mezzo di navi cisterne ed è insufficiente ai fabbisogni della popolazione;

come potrebbero servire questi impianti al turismo quando lo stesso è esclusivamente estivo e rappresentato da appassionati del mare.

Se ritenga pertanto opportuno per chiarire ogni equivoco accertare anche eventuali responsabilità speculative. (4-14046)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

DE VIDOVIČ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda emanare disposizioni interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di chiarire che cosa debba intendersi per « armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali ed estere », tenuto conto che perfino le spade e le sciabole degli ufficiali, tuttora in dotazione obbligatoria dell'esercito ma avente un carattere esclusivamente simbolico e decorativo, nonché le baionette ed i pugnali artistici, di modesta potenzialità di offesa, comunque non superiori ad un coltello da cucina, non dovrebbero essere detenuti nelle abitazioni, secondo una interpretazione restrittiva della norma, che stravolge il significato e *ratio* della legge.

(4-14047)

ZOLLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se ritenga compatibile con il regolamento e consono alla dignità di funzionario di polizia il comportamento del commissario capo dottor Ennio Di Francesco che non si è limitato ad esprimere la sua opinione circa una legge esistente che egli è chiamato per dovere di ufficio a fare rispettare, ma ha espresso la sua solidarietà a chi detta legge ha premeditadamente violato;

quali direttive abbia impartito per evitare che fatti del genere abbiano a verificarsi in futuro.

(4-14048)

PERANTUONO, TODROS, BRINI, ESPOSTO E SCIPIONI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se condivida i motivi posti a base della delibera del CIPE 18 aprile 1975 con la quale, il predetto comitato, apportando alcune integrazioni alle disposizioni precedentemente emanate sul programma case per lavoratori, ha variato il titolo in base al quale, per precedente determinazione, poteva avvenire l'assegnazione degli alloggi, mutando altresì i requisiti soggettivi richiesti agli assegnatari ed il riferimento temporale per accertare il possesso dei requisiti medesimi;

se ritenga, come appare chiaramente agli interroganti, che il CIPE, con dette

integrazioni, ha radicalmente sovvertito le finalità dell'intervento pubblico sul programma, col permettere che l'80 per cento dell'importo di spesa dello Stato, in conto capitale, possa essere devoluto anche in favore di soggetti che hanno interessi sostanzialmente privati; in caso affermativo quali provvedimenti intende adottare con urgenza al fine di indurre il CIPE a revocare la citata delibera 18 aprile 1975 e mantenere ferme le precedenti decisioni in materia;

se risponda a verità la notizia, largamente diffusa e propagandata nella zona del Vastese (Chieti) durante la recente campagna elettorale, secondo la quale la Cassa per il mezzogiorno ha assegnato alla cooperativa « Leonardo da Vinci » di Vasto l'importo di 3 miliardi di lire per la costruzione di 200 alloggi per lavoratori dipendenti da aziende dell'area industriale del vastese.

In caso affermativo, se la predetta cooperativa risulti costituita regolarmente e se possieda i requisiti richiesti dalle norme emanate dal CIPE;

se e in quale data abbia presentato la domanda diretta ad ottenere i contributi e gli altri benefici;

se siano state presentate altre domande da parte di altri enti e in particolare dalla società Cooperativa Unità e Lavoro di Vasto e dalla Edilcoop, sempre di Vasto, e la data delle eventuali domande.

Nel caso dovesse risultare, come agli interroganti risulta, che anziché alla « Leonardo da Vinci » (per la quale, peraltro, sembra sia stata proposta la cancellazione dall'apposito albo presso il tribunale di Vasto in data 8 aprile 1971 e che ha presentato il suo ultimo bilancio ed ha rinnovato le cariche sociali il 31 dicembre 1971 senza provvedere successivamente agli ulteriori adempimenti di legge) il contributo ed i benefici dovevano essere concessi alle indicate cooperative Unità e progresso ed Edilcoop;

quali provvedimenti intenda assumere ed eventualmente sollecitare ai competenti organi, affinché — il più rapidamente possibile — si proceda a devolvere, in favore delle indicate cooperative Unità e Lavoro ed Edilcoop, il finanziamento di lire 3 miliardi per la costruzione di case per lavoratori nella zona industriale del Vastese, nel pieno rispetto delle norme che vigono in materia.

(4-14049)

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che fino ad ore piccole, le 2-3 ed oltre, tutte le sere presso « l'Hostaria alle Cave » in piazza Sant'Ignazio, i commensali notturni gridano, schiamazzano, impedendo assolutamente — nonostante i ripetuti richiami — il legittimo riposo e sonno a tutti i cittadini-lavoratori, compresa l'interrogante, che abitano negli edifici dell'artistica barocca piazzetta di Sant'Ignazio, quali urgenti provvedimenti intenda assumere perché la quotidiana notturna gazzarra abbia fine, e perché la licenza sia valida fino alle 1 di notte, come avviene in tutte le località della penisola, pena la revoca della licenza stessa. (4-14050)

DALL'ARMELLINA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se siano informati del grave disagio in cui sono venuti a trovarsi i circa 400 dipendenti dei calzaturifici del gruppo Rigon di Vicenza, chiusi per fallimento della ditta; e per sapere quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di favorire la possibile ripresa produttiva dell'azienda e comunque per garantire ai dipendenti i diritti salariali e la graduale reintegrazione nel posto di lavoro. (4-14051)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della mortificante situazione nella quale sono tenuti da molti mesi i dipendenti delle dogane che si costringono ad un notevole lavoro straordinario per mancanza di personale, e che dal 25 novembre 1973 vengono remunerati per tale lavoro con accenti nella misura del 60-70 per cento del dovuto.

L'interrogante sottolinea l'enormità di questo atteggiamento ministeriale che mortifica le più elementari norme giuridiche e sindacali e che non trova riscontro neppure nelle più discutibili aziende private, nelle quali nessuno può obbligare contemporaneamente a grossi carichi di straordinario ed a remunerazioni parziali del medesimo.

Si chiede pertanto un urgente intervento inteso ad eliminare questa situazione, restituendo la necessaria serenità ai lavoratori interessati ed evitando le comprensibili agi-

tazioni in un settore tanto delicato per la pubblica amministrazione e per la vita del paese. (4-14052)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della difesa e dell'interno.* — Per sapere:

1) quali interventi siano stati predisposti a seguito del grave episodio commesso dal maresciallo dei carabinieri signor Camuti il quale violando i principi di libertà sindacali e i diritti sanciti nello statuto dei lavoratori è intervenuto, su richiesta del dottor Greco titolare dell'azienda produttrice di laterizi di Rizziconi (Reggio Calabria), con mitra in pugno per interrompere l'assemblea aziendale dei lavoratori, regolarmente preannunciata, mentre alla presenza del segretario provinciale della FILCA-CISL signor Aprile si svolgeva la discussione su problemi riguardanti la violazione del contratto di lavoro da parte dell'azienda;

2) come giudichino tale atto di gravità estrema, in quanto sindacalisti e lavoratori sono stati confusi con i delinquenti comuni e sottoposti alla identificazione per aver organizzato l'assemblea aziendale quale esercizio di un loro diritto democratico;

3) quali misure saranno prese per impedire che simili episodi di abuso possano essere commessi da parte delle forze preposte, tra l'altro, alla tutela della democrazia e dell'esercizio della libertà sindacale. (4-14053)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure siano state messe in atto per individuare e colpire inesorabilmente gli esecutori e gli eventuali complici che hanno provocato l'incendio e quindi il grave danneggiamento dell'ufficio di collocamento di San Luca (Reggio Calabria).

Tale atto criminoso è l'ultimo di una serie di attentati diretti allo stesso ufficio compiuti a partire dal 1969, dopo che a seguito della lotta popolare è stato trasferito il collocatore dell'epoca signor Stranges.

Si fa presente che negli ultimi tempi non si registravano lamentele nei lavoratori in quanto la commissione comunale sul collocamento funzionava ottimamente e godeva della piena fiducia e la collaborazione dei lavoratori.

Poiché la matrice dei fatti delittuosi, compresi gli attentati al collocatore signor Calderone e il tentato incendio alla sede municipale dove vi è un'amministrazione di sinistra, è abbastanza chiara, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se ritengano che alla base degli attentati vi sia un preciso disegno criminoso manovrato da elementi che hanno lo scopo di discreditare i lavoratori di San Luca e di intimorire ogni collocatore chiamato a dirigere tale sede al fine di portare alla soppressione dell'ufficio in un centro urbano di oltre 4.000 abitanti;

b) quali provvedimenti saranno presi sia per la riparazione dell'edificio sia per il ripristino del funzionamento del servizio, tenuto conto che i lavoratori di San Luca non possono servirsi di un altro ufficio distante oltre venti chilometri. (4-14054)

VINEIS. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quali provvidenze siano adottabili a favore della madre, vedova e con a carico altri due figli minori, del marinaio Severino Trucco di 20 anni già imbarcato sul cacciatorpediniere *Audace* della prima flotta navale di base a La Spezia, annegato il pomeriggio del 4 settembre 1974 mentre si trovava in franchigia.

Per sapere se alla madre competa trattamento pensionistico per il quale è stata inoltrata regolare domanda e, in caso positivo, se sia possibile accelerare le relative pratiche in considerazione dello stato di indigenza in cui è costretta a vivere l'interessata per il venir meno dell'apporto economico del figlio tragicamente deceduto durante il servizio volontario. (4-14055)

BINI E FRACCHIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione nei rapporti fra studenti e insegnanti, studenti e preside del liceo scientifico di Novi Ligure. Senza entrare nel merito delle questioni didattiche,

ci si limita a far presenti alcuni fatti avvenuti in questo anno scolastico: le minacce del preside agli alunni che partecipavano e soprattutto a quelli che incitavano a partecipare a scioperi, in particolare la minaccia di destituzione rivolta ad un membro del consiglio d'istituto; le punizioni contro gli studenti più attivi nel dibattito politico e nella lotta e, d'altra parte, il rifiuto di discutere con gli studenti in modo culturalmente valido e con spirito democratico i temi dell'attualità politica e sociale; il rinvio a settembre in tutte le materie con sei in condotta di uno studente per motivi che fanno pensare ad una rappresaglia e quindi ad un'odiosa manifestazione d'autoritarismo; le provocazioni del preside contro lavoratori e rappresentanti sindacali (compreso il segretario della Camera del lavoro durante una diffusione di volantini davanti alla scuola); il rifiuto di concedere un'aula per i corsi delle « 150 ore »; l'atto gravissimo d'una professoressa che ha ostentatamente cestinato l'opuscolo distribuito dal comune per commemorare un caduto della lotta di liberazione;

per sapere -- dato che molti altri esempi si potrebbero elencare e tenuto conto del disagio generale creato da questi fatti tra gli studenti di Novi, fra una parte degli insegnanti e nella maggioranza dei cittadini: dell'indignazione crescente fra la popolazione per atteggiamenti che se non sono tutti di violazione della legge fanno pensare al desiderio di rendere sempre meno compatibile l'andamento della vita scolastica con quello della vita cittadina, tanto più che un gruppo fascista ha preso pubblicamente posizione in difesa del preside, e ciò in una zona fortemente permeata di spirito democratico, dove un atteggiamento autoritario e una manifesta volontà reazionaria determinano oggettivamente motivi di incompatibilità di permanenza del preside nella sede -- se non ritiene di accertare e vagliare i fatti accaduti in quella scuola in vista di provvedimenti che valgano a rendere possibile una vita democratica.

(4-14056)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo per conoscere — in relazione alle denigratorie campagne di stampa e di alcune interessate agenzie, a livello nazionale ed internazionale, ispirate dalla non meno interessata concorrenza straniera, le quali anche quest'anno, come nei precedenti, rappresentando un allarmante quadro di agitazioni organizzate e di disordini conseguenti ai risultati della recente consultazione popolare, vanno pubblicizzando una massiccia disdetta di prenotazioni alla quale sarebbero stati indotti cospicui gruppi di turisti stranieri — se ritenga opportuno svolgere tempestivi interventi, a tutti i livelli, per dare a quelle campagne di stampa e a quelle divulgazioni di notizie da parte di agenzie interessate, una ufficiale ed autorevole smentita in merito alla disdetta di prenotazioni che i nostri operatori turistici negano di aver dovuto registrare.

(3-03678)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità per conoscere — in ordine alla recente e rinnovata decisione, comunicata dai titolari di farmacie della provincia di Napoli, che hanno sospeso tutte le forniture di medicinali a credito agli assistiti dell'INADEL, a causa della carenza dei pagamenti dei crediti vantati, esigendo il pagamento diretto ed immediato dei medicinali da parte dei dipendenti degli enti locali — con quali misure si proponga di scongiurare il disagio degli assistiti e di accogliere le fondate richieste dei titolari di aziende farmaceutiche, che vantano da tempo lungo il pagamento di cospicui arretrati.

(3-03679)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere —

in ordine all'allarmante incremento dei furti di automezzi di ogni tipo, che ormai ha assunto portata e caratterizzazione di vera e propria industria del crimine, la

quale opera conseguendo, impunita, incassi che vanno computati in cifre da miliardi, a danno di imprenditori, operatori economici, autotrasportatori, aziende industriali e commerciali e lavoratori;

nonché in relazione al moltiplicarsi, non meno allarmante, di quelle vere e proprie officine attrezzatissime, che si occupano del cosiddetto "scasso" di autoveicoli di oscura provenienza, tanto proliferate e proliferanti a ridosso della zona industriale di Napoli, e che notoriamente ed impunemente trafficano, in dispregio del codice penale, per essere strettamente collegate agli ambienti del crimine, espletando una palese attività che la legge condanna sotto il profilo del reato di ricettazione —

se e con quali misure intendano combattere e debellare tanta illecita attività, disponendo lo smantellamento di dette strutture criminali, pubblicamente e palesemente operanti, che costituiscono il sottobosco della delinquenza e che favoriscono il dilagare dei furti e delle rapine di automezzi, istigando le bande criminali ad operare per commissione.

(3-03680)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere — in ordine al grave episodio, accaduto in Napoli alla via Manzoni, nel corso del quale il quarantenne Ercole Pace, proprietario del bar "La Rosetta", è stato selvaggiamente aggredito, percosso e ferito con spranghe di ferro da una banda di teppisti, e quindi costretto a riparare in ospedale, per avere collaborato con le forze di polizia alla cattura di un giovane ladro — se le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno consentito di identificare e denunciare i componenti di quella banda di "picchiatori".

(3-03681)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — in relazione al recente decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stato stabilito che il trattamento straordinario di integrazione salariale — già disposto per la durata di nove mesi a favore dei dipendenti della ditta Sperry-Sud (ex Remington) — viene prolungato per altri tre mesi —

se il Governo intenda intervenire per sollecitare la ristrutturazione e la riorganizzazione di detta azienda, che la citata società adduce da tempo lungo a pretesto per il fermo della produzione attiva e per i provvedimenti straordinari di cui innanzi.

(3-03682)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, in ordine alla rapina consumata ai danni della figlia dell'agricoltore Gerardo Basile, nell'abitazione di costui in via Scalzapeccora di Qualiano in provincia di Napoli, da due banditi armati che, sotto la minaccia delle pistole si sono assicurati un bottino di oltre 700 mila lire in contanti e di gioielli per notevole valore; per conoscere se le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno consentito di identificare e di assicurare alla giustizia i criminali rapinatori.

(3-03683)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se è a conoscenza:

che l'ex attore Davide Montemurri, proveniente dalla TV e dal teatro, sta curando — quale regista — l'allestimento di un film che vuole essere una feroce farsa grottesca contro il potere a tutti i livelli;

e che, per realizzare tale film — sull'oggetto del quale l'interrogante prescinde e nulla ha da eccepire — il regista avrebbe organizzato — secondo attendibili notizie di stampa — una vera e propria caccia di giovanissimi minorenni ed in particolare di un ragazzino tredicenne, che dovrebbe svolgere il ruolo di uno dei protagonisti della pellicola;

e per conoscere se il Ministro intenda intervenire per scongiurare quel programmato reclutamento di minorenni che, tra l'altro, è in contrasto con le vigenti dispo-

sizioni di legge, delle quali lo Stato impone l'osservanza agli esercenti di altre attività.

(3-03684)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per sapere —

in ordine alle reiterate notizie di stampa — ed anche facendo seguito alla precedente interrogazione n. 193, formulata dall'interrogante in data 7 maggio 1975, a tutt'oggi senza riscontro — che annunciavano il paventato trasferimento della scuola truppe meccanizzate e corazzate da Caserta;

nonché in relazione ad una recente nota, diramata dalla prefettura di Terra di Lavoro, che non è valsa peraltro a placare le ansie ed i timori dei commercianti e dei cittadini della provincia di Caserta —

se intenda assicurare autorevolmente, attraverso un comunicato ufficiale del competente Ministero, che su quel ventilato programma di trasferimento si è deciso soprassedere definitivamente.

(3-03685)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per sapere quale fondamento abbiano le notizie per cui la Montedison si appresterebbe a chiudere lo stabilimento di fertilizzanti DIPA di Orbetello (Grosseto), che attualmente occupa 130 lavoratori;

per conoscere se anche questo ventilato provvedimento rientri nel piano di trasformare la Montedison in una finanziaria e, in caso positivo, quali provvedimenti si intendono prendere perché tale deviamiento, che verrebbe soprattutto pagato dai lavoratori, non vada in porto.

(3-03686)

« NICCOLAI GIUSEPPE ».